

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 14 giugno 2024

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074927-930 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074943 - INSERZIONI TEL. 091/7074935-897
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (Parte prima per intero) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it>
accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti, per qualsiasi servizio della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana si voglia richiedere, andranno eseguiti secondo le seguenti indicazioni:

- > prioritariamente attraverso il canale PagoPA utilizzando il LINK <https://pagamenti.regione.sicilia.it/static/>, seguendo il percorso che conduce ai servizi della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana;
- > in alternativa, qualora non fosse possibile utilizzare il canale PagoPA, il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato a mezzo bonifico sul seguente conto:

• IT21H0200804625000106958315 intestato a Regione siciliana, avendo cura di indicare nella causale del bonifico INSERZIONI GURS (operativo dall'1 gennaio 2024).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 7 maggio 2024, n. 21.

Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, concernente le norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei Tartufi freschi o conservati - tutela degli ecosistemi tartufigeni pag. 4

DECRETI ASSESSORIALI

**Assessorato
del territorio e dell'ambiente**

DECRETO n. 77 del 29 maggio 2024.

Approvazione del progetto Parco a mare allo Sperone - Fondi PNRR Piani integrati - M5C2 - Investimento 2.2 - P.U.I. Città metropolitana di Palermo pag. 24

DECRETO n. 81 del 6 giugno 2024.

Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a favore dei Consorzi di comuni, delle Città metropolitane e dei comuni della Regione siciliana (art. 70, comma 2, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9) - anno 2024 ... pag. 37

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:

Ordinanza dell'11 marzo 2024 del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da Amap spa c/Presidenza della Regione Siciliana e altri pag. 41

Presidenza:

D.P. n. 243 del 24 maggio 2024 - Modifica della composizione del Comitato per le pensioni privilegiate .. pag. 73

D.D.G. n. 309 del 31 maggio 2024 - PO FESR Sicilia 2014/2020 - OT 5 - Azione 5.3.2 - Approvazione degli studi di Microzonazione sismica di livello 3 (MS3) e dell'Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) di una parte dei comuni ricompresi nel Progetto 2, lotti A, B e C, del Piano regionale di microzonazione sismica pag. 73

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea:

D.D.G. n. 3718 del 3 giugno 2024 - Piano strategico della politica agricola comune 2023/2027 - Adozione delle Checklist AGEA versione 3.1 comprensive del quadro sanzionatorio in materia riduzioni/esclusioni per il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici pag. 73

D.D.S. n. 3937 del 7 giugno 2024 - Piano operativo complementare POC - Asse 1 - Avviso pubblico "Aiuto temporaneo eccezionale per il caro energia alle imprese agricole e alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli particolarmente colpiti dalla crisi del conflitto russo-ucraino" - Approvazione degli elenchi integrativi delle istanze ammesse e non ammesse della linea B) e delle istanze ammesse della linea C) - Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania pag. 73

Assessorato delle attività produttive:

D.D.G. n. 1109 del 30 maggio 2024 - Approvazione della rendicontazione finale e concessione in via definitiva di un contributo all'impresa Firriato Distribuzione s.r.l. per la realizzazione di un progetto di cui al PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 1.1.2 pag. 73

Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica:

D.A. n. 166 del 22 maggio 2024 - Riparto definitivo delle risorse da assegnare ai comuni ai sensi del comma 19 dell'art. 3 della legge regionale n. 2/2023 e s.m.i., quali quote dei trasferimenti regionali di parte corrente destinate alle finalità di cui alla legge regionale n. 22/2015 pag. 73

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana:

D.A. n. 58 del 5 giugno 2024 - Nomina della Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse di cui al decreto n. 113 del 10 aprile 2024 pag. 74

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana Assessorato dell'economia:

D.I. n. 59 del 6 giugno 2024 - Disciplina per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 - esercizi finanziari 2024 e 2025 pag. 74

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

D.D.G. n. 820 del 15 aprile 2024 - PO FESR 2014/2020 - Avviso Azione 9.6.6 - 2^ finestra - Presa d'atto del quadro economico finale e liquidazione del secondo pagamento intermedio relativo all'operazione "Riqualificazione dell'arenile della Riviera Lanterna a Scoglitti, nel tratto compreso tra il faro e via del mare, con realizzazione di strutture per animazione socio-culturale, spazi per lo spettacolo e spazi verdi per lo svago e le attività sportive - Parco costiero di Ponente" - comune di Vittoria pag. 74

D.A. n. 50 del 5 giugno 2024 - Avviso pubblico per la nomina della/del consigliera/e di parità regionale effettiva/o e della/del consigliera/e supplente della Regione siciliana pag. 74

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:

D.D.G. n. 428 del 29 maggio 2024 - PR FSE+ Sicilia

2021/2027 - Annullamento del D.D.G. n. 367 del 13 maggio 2024 ed approvazione della graduatoria definitiva, finanziamento e impegno di somme per le proposte a valere sull'Avviso pubblico n. 11/2023 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia a.a. 2023/2024... pag. 74

Assessorato della salute:

D.D.S. n. 492 del 13 maggio 2024 - Trasferimento della titolarità dell'accreditamento istituzionale dalla struttura "Centro oculistico La Mantia Dott.ssa Pioppo Maria Antonietta & C. s.a.s." alla struttura "Eye Center Santa Lucia s.r.l.", sita nel comune di Palermo, e trasferimento della sede legale ed operativa pag. 74

DD.D.S. n. 494 del 13 maggio 2024, nn. 517 e 518 del 20 maggio 2024, n. 521 del 21 maggio 2024, n. 530 del 23 maggio 2024 e D.D.G. n. 525 del 21 maggio 2024 - Rinnovo del rapporto di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie della Regione pag. 74

D.D.S. n. 495 del 13 maggio 2024 - Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla struttura "Diaverrum Italia s.r.l." alla struttura "Nefromed s.r.l. Centro di nefrologia e dialisi", con sede legale ed operativa nel comune di Riesi pag. 75

D.D.G. n. 589 del 17 maggio 2024 - Nomina di nuovi ispettori per la sicurezza chimica (Ex REACH), ai sensi del D.A. n. 1374 del 22 luglio 2011 pag. 75

D.D.G. n. 523 del 21 maggio 2024 - Rettifica del D.D.G. n. 503 del 14 maggio 2024, relativo al riconoscimento dell'accreditamento istituzionale al Consorzio Sicilia Cure Domiciliari, con sede operativa nel comune di Catania, per l'erogazione di cure domiciliari di base, I, II e III livello per la provincia di Catania pag. 75

D.A. n. 596 del 21 maggio 2024 - Modifica del D.A. n. 812 del 12 agosto 2021, concernente ricostituzione della Commissione regionale per la formazione continua (C.R.F.C.) pag. 75

D.A. n. 554 del 27 maggio 2024 - Variazione delle soglie da applicare alla produzione delle prestazioni di dialisi previste dall'art. 3 del decreto assessoriale n. 925 del 14 maggio 2013 pag. 75

Assessorato del territorio e dell'ambiente Assessorato dell'economia:

DD.II. nn. 385, 386, 387 e 389 del 17 aprile 2024, nn. 392 e 393 del 18 aprile 2024, n. 404 del 19 aprile 2024 e 463 del 6 maggio 2024 - Esclusione dal demanio marittimo di aree demaniali ubicate nelle province di Agrigento e Messina pag. 76

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

D.A. n. 163 del 15 maggio 2024 - Provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto relativo ad un impianto fotovoltaico da realizzare nel comune di Carlentini - proponente: Solvalore 1 s.r.l. pag. 77

D.A. n. 169 del 17 maggio 2024 - Giudizio positivo di compatibilità ambientale e parere positivo di V.INC.A. per il progetto relativo ad un impianto di discarica per rifiuti non pericolosi da realizzare nel comune di Sciacca - proponente: ditta Calogero Carlino s.r.l. pag. 77

D.A. n. 170 del 17 maggio 2024 - Giudizio positivo di compatibilità ambientale e parere positivo di V.INC.A. per il progetto di installazione temporanea ed esercizio provvisorio di impianti amovibili di trattamento meccanico-biologico - proponente: ditta RAP S.p.A. pag. 77

D.A. n. 171 del 17 maggio 2024 - Provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto relativo ad un impianto agro fotovoltaico da realizzare nel comune di Ramacca - proponente: ditta Ramacca s.r.l. pag. 77

D.A. n. 172 del 17 maggio 2024 - Esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto relativo alla realizzazione di un impianto agrovoltico nel comune di Marsala, proponente: Spartacus 8 s.r.l. pag. 77

D.A. n. 173 del 17 maggio 2024 - Esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, comprensiva di valutazione di incidenza ambientale, per il progetto relativo ad un impianto agrovoltico per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, da realizzare nel comune di Santa Ninfa, e relative opere di connessione nel comune di Gibellina - proponente: Tozzi Green S.p.A. ... pag. 77

D.A. n. 174 del 17 maggio 2024 - Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Francavilla di Sicilia per la definizione di tutti gli adempimenti necessari all'adozione del P.R.G., del R.E. e delle eventuali P.P.E.E. pag. 78

D.D.G. n. 566 del 17 maggio 2024 - Rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale, per il progetto di

“Modifica dell'assetto dei gruppi elettrogeni della centrale elettrica denominata Società Elettrica Liparese s.r.l.”, sita nel comune di Lipari - proponente: Società Elettrica Liparese s.r.l. pag. 78

D.D.G. n. 596 del 21 maggio 2024 - Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di ampliamento di una cava di calcare sita nel comune di Caltagirone - proponente: ditta Edilcava di Pagliazzo Gaetano pag. 78

D.D.G. n. 649 del 3 giugno 2024 - PSC Sicilia 2014/2020 - Sezione speciale 2 - Proroga del cronoprogramma dell'operazione “I Art: Il Polo diffuso per le identità e la valorizzazione ambientale” - comune di Piazza Armerina. pag. 78

CIRCOLARI

Assessorato della salute

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

CIRCOLARE INTERASSESSORIALE 30 maggio 2024, n. 1.

Legge regionale 21 novembre 2023, n. 25 - Disposizioni finanziarie varie - Modifiche di norme pag. 79

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Decreti assessoriali

Assessorato della salute

DECRETO n. 613 del 4 giugno 2024.

Aggiornamento del Prontuario terapeutico ospedaliero-territoriale della Regione siciliana (PTORS).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 7 maggio 2024, n. 21.

Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, concernente le norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei Tartufi freschi o conservati – tutela degli ecosistemi tartufigeni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

VISTO il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9. Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTA la legge quadro 16 dicembre 1985, n. 752;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996, n. 686;

VISTO il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale per la Sanità 9 novembre 1999;

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale per la Salute del 3 gennaio 2017;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35 ed in particolare l'articolo 7, ai sensi del quale: *“Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sentita la*

COPIA TRATTI
NON VALID

competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è approvato, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto della Regione, il regolamento di attuazione della presente legge (...)";

- VISTE** le note 31 marzo 2023, n. 2538/Gab; 3 maggio 2023, n. 3411/Gab e 18 maggio 2023, n. 3913/Gab, 13 giugno 2023, n. 4572/Gab e 26 giugno 2023, n. 4943/Gab, con le quali lo schema di regolamento, come modificato e integrato, è stato trasmesso, dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, per la relativa condivisione, agli Assessorati competenti per legge;
- VISTO** il parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 8725/362.4 del 27 aprile 2023, sullo schema di Regolamento proposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea;
- VISTO** il parere n. 00385/2023 del 3 agosto 2023, reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione Consultiva, nell'adunanza del 18 luglio 2023;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 26 ottobre 2023, con la quale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, è stata apprezzata la citata proposta;
- VISTO** il parere favorevole espresso dalla competente III Commissione legislativa-ARS nella seduta n. 51 del 24 gennaio 2024 – “apprezzamento” n. 29/III;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 21 marzo 2024, con cui è approvata la citata proposta di schema di regolamento, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, di concerto con l'Assessore regionale per la salute e con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

(Finalità ed oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, di seguito denominata “legge regionale”, a norma dell'articolo 7 della medesima legge.

Art. 2.

(Criteri e indirizzi operativi per il rilascio delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate)

1. Le tartufaie controllate o coltivate, di cui all'articolo 3 della legge regionale, sono soggette a riconoscimento, ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge regionale, secondo le procedure definite dal presente regolamento. Il riconoscimento della tartufaia costituisce il diritto di raccolta riservata dei tartufi ivi presenti.

COPY
NC



2. I soggetti aventi titolo, interessati al riconoscimento delle tartufaie, presentano istanza al Dipartimento regionale dell'ambiente. Il richiedente, oltre ad indicare le proprie generalità, allega all'istanza un apposito progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:

per le tartufaie controllate:

- a) documentazione comprovante il titolo di proprietà o, comunque, la legittimazione alla conduzione del terreno;
- b) planimetria particellare recante l'esatta individuazione dell'area per la quale è richiesto il riconoscimento;
- c) copia conforme dell'estratto di mappa e partita delle particelle d'intervento;
- d) relazione tecnica, redatta e firmata da professionista abilitato, che descrive le caratteristiche agronomiche dei terreni da qualificare come tartufaie controllate, dei soprassuoli e delle aree confinanti;
- e) piano culturale di miglioramento e conservazione della tartufaia coltivata di cui all'articolo 4;
- f) certificazione di micorizzazione da parte di un laboratorio pubblico o privato delle piante utilizzate per l'incremento boschivo;
- g) impegno al rispetto dell'attuazione di quanto contenuto nel progetto e delle eventuali prescrizioni imposte in sede istruttoria.

per le tartufaie coltivate:

- a) documentazione comprovante il titolo di proprietà, o, comunque, la legittimazione alla conduzione del terreno;
- b) planimetria particellare recante l'esatta individuazione dell'area per la quale è richiesto il riconoscimento;
- c) copia conforme dell'estratto di mappa e partita delle particelle d'intervento;
- d) relazione tecnica conforme ai criteri ed alle prescrizioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
- e) piano culturale di coltivazione della tartufaia;
- f) certificazione di micorizzazione da parte di un laboratorio pubblico o privato delle piante utilizzate per l'impianto della tartufaia;
- g) dichiarazione dalla quale risulti l'eventuale beneficio di aiuti, a qualsiasi titolo, per gli investimenti eventualmente già realizzati;
- h) impegno al rispetto dell'attuazione di quanto contenuto nel progetto e delle eventuali prescrizioni imposte in sede istruttoria.

- 3. Gli elaborati tecnici da allegare alle istanze di cui al comma 2, sono redatti e firmati da professionista iscritto all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali e/o all'albo dei periti agrari ed agrotecnici.
- 4. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ovvero coltivate è rilasciato dal Dipartimento regionale dell'ambiente.
- 5. Il Dipartimento regionale dell'ambiente effettua l'istruttoria sull'istanza procedendo alla verifica della documentazione presentata e alla rispondenza della stessa alla normativa vigente.
- 6. Entro sessanta giorni dalla richiesta, il Dipartimento regionale dell'ambiente comunica al richiedente la decisione sull'istanza. In caso di approvazione, il medesimo Dipartimento autorizza l'inizio dei lavori da ultimare in un periodo massimo di ventiquattro mesi. Su istanza dell'interessato, il Dipartimento Regionale dell'ambiente, entro trenta giorni dal termine dei lavori, verificata la rispondenza degli stessi al progetto presentato ed alle eventuali prescrizioni imposte, rilascia l'attestazione di riconoscimento della tartufaia.
- 7. La validità del riconoscimento delle tartufaie è di dieci anni ed è rinnovabile. Il Dipartimento regionale dell'ambiente effettua controlli almeno biennali sulla buona conduzione delle tartufaie, controllate o coltivate. Il Dipartimento regionale dell'ambiente, ha facoltà di revocare con decreto dirigenziale il riconoscimento delle stesse a seguito all'accertamento della mancata esecuzione o

COP
NC

conformità degli interventi, di cui agli articoli 3 e 4. Alla revoca consegue l'obbligo di rimozione delle tabelle di delimitazione delle tartufaie, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

8. Il Dipartimento regionale dell'agricoltura sulla base dei riconoscimenti effettuati, istituisce gli albi regionali delle tartufaie controllate o coltivate riconosciute, conformemente alle indicazioni degli articoli 3 e 4 della legge regionale.
9. Possono presentare istanza per il riconoscimento di tartufaie controllate ovvero coltivate anche i consorzi volontari per la difesa del tartufo di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, della legge regionale.
10. In sede di verifica dei lavori effettuati dal richiedente per il riconoscimento, il Dipartimento regionale dell'ambiente può avvalersi della collaborazione tecnica dei competenti Uffici periferici provinciali del Comando Corpo forestale e del Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale.

Art. 3.

(Prescrizioni tecniche per il riconoscimento delle tartufaie controllate)

1. Il riconoscimento delle tartufaie controllate è rilasciato previa verifica degli impegni del titolare o conduttore ad effettuare gli interventi previsti dal piano colturale presentato e di quelli eventualmente prescritti in istruttoria.
2. All'interno del piano colturale per il riconoscimento delle tartufaie controllate possono essere previste due tipologie di interventi:

- a) gli interventi cosiddetti "di miglioramento" che comprendono anche la manutenzione degli impianti esistenti;
- b) l'incremento arboreo della tartufaia naturale con altre piante tartufigene.

Sono considerati "miglioramenti" le seguenti operazioni:

- a) decespugliamento;
 - b) diradamento selettivo delle piante arboree, ad esempio in presenza di vegetazione troppo fitta;
 - c) avviamento ad alto fusto del bosco governato a ceduo mediante il rilascio di matricine e delle specie simboni, favorendo la rinnovazione naturale per seme. Il progetto di conversione deve risultare nel prescritto piano di coltura e conservazione, dopo l'approvazione da parte dell'Autorità Forestale;
 - d) eliminazione della vegetazione infestante;
 - e) sfoltimento in caso di densità vegetazionale eccessiva;
 - f) drenaggio e governo delle acque superficiali;
 - g) irrigazioni di soccorso nei pressi delle piante;
 - h) sarchiatura annuale superficiale del terreno;
 - i) potatura delle piante simboni;
 - l) pacciamatura, con prodotti naturali, parziale o totale sulle superfici coltivate, da eseguirsi durante il periodo estivo;
 - m) messa in opera, nei terreni declivi, di graticciate o di muretti a secco in prossimità delle piante per prevenire l'innesto di fenomeni erosivi superficiali;
 - n) messa in opera o ripristino recinzione.
3. Gli interventi di miglioramento sono eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi previsti dal piano colturale ovvero come prescritti dagli organi istruttori.
 4. L'incremento arboreo della tartufaia naturale, al fine del suo riconoscimento come tartufaia controllata, è effettuato mediante la messa a dimora di piante micorizzate pari al venti per cento di quelle esistenti sulla superficie dell'impianto. L'inserimento di nuove piante non deve danneggiare in alcun modo la tartufaia naturale già presente. La specie della pianta simbiote e la specie di tartufo micorizzato sono scelte prioritariamente in funzione di quelle già presenti nella stessa area tartufigena.

5. Il numero di piante da porre a dimora è determinato in relazione alla natura del terreno, alle sue potenzialità produttive e al tipo di vegetazione boschiva presente.

Art. 4.

(Prescrizioni tecniche per la costituzione di nuove tartufoie)

1. La costituzione di tartufoie coltivate, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c) della legge regionale, avviene attraverso la realizzazione di nuovi impianti arborei con l'utilizzo esclusivo di piante tartufigene autoctone preventivamente micorrizate con tartufo autoctono.
2. Le tartufoie coltivate sono impiantate in terreni idonei, fatte salve le diverse specificità ambientali e le diverse esigenze delle specie tartufigole.
3. Il riconoscimento delle tartufoie coltivate è rilasciato previa verifica degli impegni del titolare o conduttore ad effettuare gli interventi previsti dal piano colturale presentato e di quelli eventualmente prescritti in istruttoria.
4. La relazione tecnica, allegata al piano colturale ed all'istanza di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento riporta:
 - a) la descrizione dell'ambiente pedoclimatico del sito, coltura attuale, vegetazione circostante, eventuale presenza nelle aree circostanti di tartufi;
 - b) la specie di tartufo che si intende coltivare, la specie botanica delle piante simbionti che si intende utilizzare, il numero di piante (con indicazione delle diverse combinazioni micorriziche se le specie simbionti sono più di una), il sesto d'impianto, l'indicazione del vivaio di provenienza. E' fondamentale che la scelta delle specie, quella tartufigola e quella della pianta simbionte, sia determinata sulla base delle caratteristiche pedoclimatiche del sito prescelto.
 - c) tecniche colturali per l'impianto e quelle relative la conduzione della tartufoia.
5. Il Dipartimento regionale dell'agricoltura, entro un anno dalla data di ultimazione dell'impianto della tartufoia coltivata, effettua il collaudo per accertare che lo stesso sia conforme all'istanza presentata e risponde alle prescrizioni eventualmente impartite.
6. Il collaudatore può richiedere allo scopo l'esibizione di ogni opportuna documentazione e certificazione. Se dall'esito del collaudo risulta che l'impianto, pur non essendo allo stato idoneo può diventarlo, con idonee modifiche, il Dipartimento regionale dell'agricoltura assegna un termine per regolarizzare la piantagione, decorso il quale, previa ogni ulteriore verifica, adotta i provvedimenti del caso.
7. I conduttori delle tartufoie coltivate realizzate prima dell'entrata in vigore della legge regionale possono presentare istanza per il riconoscimento al Dipartimento regionale dell'ambiente.

Art. 5.

(Pianta Tartufigene)

1. Le piante tartufigene da mettere a dimora per l'incremento della tartufoia naturale (tartufoia controllata) e per la costituzione di nuova tartufoia (tartufoia coltivata) sono garantite a mezzo di certificazione rilasciata da laboratori di ricerca universitaria o altri laboratori autorizzati dalla Regione che attestino in particolare: l'idonea ed avvenuta micorrizzazione, con tartufo proveniente da piante autoctone, la specie della pianta simbionte e la specie di tartufo utilizzata.
2. Il Dipartimento regionale dell'agricoltura può disporre in qualsiasi momento controlli a campione sulle piante poste a dimora per verificarne lo stato di micorrizzazione.
3. Il Dipartimento regionale dell'agricoltura, tramite il servizio fitosanitario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, approva un disciplinare di produzione in cui sono stabiliti i parametri tecnici per l'intero processo produttivo delle piante micorrizate con tartufi appartenenti alla specie del genere *tuber*. Il disciplinare deve

COP
NC

stabilire i requisiti tecnici delle strutture e delle attrezzature utilizzate nelle diverse fasi di produzione delle piantine micorrizzate con tartufo, e le modalità di compilazione del registro del materiale per l'inoculazione e del registro delle piante certificate, e definire i requisiti di idoneità delle piante ai fini della certificazione.

4. Il controllo del grado di micorizzazione delle piante inoculate con tartufo e la loro attestazione rimane di competenza dei laboratori di ricerca universitari o altri laboratori autorizzati dalla regione.
5. I vivai forestali regionali possono provvedere alla produzione di piante tartufigene idonee alla realizzazione delle tartufaie controllate o coltivate, secondo gli indirizzi tecnico-produttivi impartiti dai competenti uffici regionali; tali produzioni vivaistiche sono assoggettate ai controlli di cui al comma 4.

Art. 6.

(Tabellazione delle tartufaie controllate e coltivate riconosciute)

1. I possessori e i conduttori delle tartufaie controllate ovvero coltivate regolarmente riconosciute, a norma dell'articolo 2, possono esporre tabelle, non soggette a tasse di registro, che delimitano le tartufaie stesse.
2. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere viste da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata".
3. Se le tartufaie appartengono a consorzi volontari per la difesa del tartufo, le tabelle sono poste ai limiti del comprensorio consorziato.
4. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini di fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni da essi condotti.

Art. 7.

(Tesserino per la cerca e la raccolta di tartufi e tassa di concessione regionale)

1. L'autorizzazione alla cerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi è documentata dal possesso, da parte dei cercatori, del tesserino di idoneità alla cerca e alla raccolta dei tartufi, amatoriale o professionale, conseguibile a seguito di superamento dell'esame di idoneità, previo espletamento di appositi corsi, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale e del versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 14, lett. a) e b) della stessa legge regionale.
2. La domanda di ammissione all'esame deve essere redatta in carta resa legale (con apposizione di marca da bollo) indirizzata al Dipartimento regionale dell'agricoltura, all'indirizzo PEC istituzionale.
3. Alla domanda devono essere allegate:
 - a) n. 2 fotografie formato tesserino a colori uguali e recenti;
 - b) fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità.
4. Il candidato viene convocato a sostenere l'esame di idoneità entro 60 giorni dalla domanda.
5. La prova d'esame si svolge presso le sedi provinciali delle Associazioni/Enti che organizzano i corsi di cui al comma 1, previa convocazione dei candidati tramite mezzo postale o Posta Elettronica Certificata (PEC) 10 giorni prima della data di esame.
6. La commissione di esame, per ciascuna sede provinciale, è nominata dal Presidente dell'Associazione/Ente che ha organizzato il corso di formazione di cui al comma 1, ed è composta dal Presidente della medesima Associazione/Ente, dal micologo docente del corso di riferimento, da un dirigente e/o funzionario del Dipartimento regionale dell'agricoltura e da un

dirigente e/o funzionario dell'Azienda sanitaria provinciale competente per territorio ove si è svolto il corso.

7. L'esame consiste in una prova scritta cui possono partecipare un numero massimo di venti candidati, ai quali sono consegnate, previo sorteggio, n. 20 differenti schede contenenti, ciascuna, un questionario con n. 25 quesiti a risposta multipla.
8. I quesiti comprendono n. 5 domande sui principi della tartuficoltura, n. 5 domande relative alla biologia del tartufo e n. 15 domande relative agli aspetti normativi di carattere regionale e nazionale, relativi alla raccolta del tartufo, ai principi della legislazione alimentare, ivi incluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, alla salvaguardia della salute e del benessere del cane da tartufi.
9. Prima dell'inizio della prova scritta, la Commissione procede all'identificazione dei candidati, alla registrazione degli assenti e ad esporre le avvertenze per la corretta compilazione dei questionari e le norme comportamentali per lo svolgimento della prova, secondo quanto stabilito dal presente articolo.
10. Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova scritta è di 60 minuti.
11. Il candidato deve compilare le proprie generalità, firmare il questionario nell'apposito spazio riservato, siglare ogni pagina del questionario e rispondere barrando con contrassegno a croce la risposta ritenuta corretta.
12. Il candidato ha la facoltà di correggere la risposta che ritiene errata mediante cerchiatura e indicazione a margine "NO" e contrassegnando a croce la risposta ritenuta corretta. La correzione può essere effettuata previa notifica alla Commissione.
13. Non è consentito correggere più di una risposta per domanda, mentre nessun limite di correzione è posto al numero di domande per le quali è possibile correggere la risposta.
14. Allo scadere del tempo previsto per la prova, i questionari sono ritirati dalla Commissione che procede all'apertura della busta contenente il "correttore".
15. La Commissione riporta su ciascun questionario le risposte errate con l'annotazione "X", indicando il numero complessivo dei quesiti errati nell'apposito spazio della scheda.
16. L'esame si intende superato se il candidato non commette più di n. 5 errori. Sono considerati errori anche le omesse risposte e la barratura di più risposte.
17. Il candidato che commette fra n. 6 e n. 8 errori nella prova scritta, ai fini del superamento dell'esame, deve sostenere una prova orale supplementare innanzi alla Commissione il giorno stesso, al termine della prova scritta e a seguito della verbalizzazione degli esiti della stessa.
18. Il candidato che commette n. 9 o più errori risulta non idoneo.
19. Al termine delle operazioni di correzione dei questionari, la Commissione comunica verbalmente l'esito della prova scritta ai candidati, i quali prendono atto dell'esito apponendo la propria firma sul *report* riepilogativo allegato al verbale di esame.
20. I candidati rimandati alla prova orale prendono atto dell'esito della stessa mediante sottoscrizione del suddetto *report* alla fine delle due prove.
21. Della seduta d'esame deve essere redatto apposito verbale riportante giorno, data, ora della sessione d'esame e il nominativo e la firma dei componenti della Commissione.
22. Al verbale sono allegati i seguenti documenti:
 - le schede compilate dai candidati;
 - il *report* riepilogativo con le risultanze puntuali dell'esame (idoneo/non idoneo/rimandato alla prova orale);
 - il "correttore" contenente il riepilogo di tutte le schede somministrate, la numerazione arbitraria dei quesiti della scheda, l'opzione a), b) o c) delle risposte corrette e la numerazione dei quesiti approvata.
23. I candidati risultati non idonei alla prova di esame, possono ripetere la prova stessa previa presentazione di una nuova richiesta seguendo la medesima procedura di cui al comma 2.
24. Il candidato assente per causa di malattia, ricovero e/o visita medica, o cause di forza maggiore debitamente certificati può sostenere l'esame senza ripresentare la domanda, nella prima sessione utile, previa convocazione.

25. Per ottenere il rilascio del tesserino, l'interessato fa pervenire agli uffici comunali delegati i seguenti documenti:
- a) attestato di idoneità;
 - b) n. 2 foto formato tessera recenti;
 - c) copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 - d) prova del versamento dell'imposta di bollo;
 - f) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di cui al comma 1.
26. Il tesserino ha validità quinquennale, ed è soggetto a rinnovo annuale, previo versamento della tassa di concessione regionale entro il 31 gennaio dell'anno di convalida a cui si riferisce, o successivamente nel corso dell'anno con l'aggiunta della sanzione ed interessi, il cui calcolo può essere effettuato attraverso le indicazioni riportate alla sezione tributi del sito del Dipartimento Regionale Agricoltura. La ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa deve essere allegata al tesserino.
27. Il mancato versamento annuale della tassa di concessione regionale inibisce la cerca e la raccolta dei tartufi per l'anno di riferimento.
28. In caso di smarrimento o di furto, il titolare del tesserino è tenuto a presentare denuncia presso gli uffici delle preposte autorità di polizia giudiziaria. E' possibile richiedere il rilascio del duplicato del tesserino smarrito o rubato presentando domanda tramite l'apposito modulo scaricabile sul sito del Dipartimento regionale dell'agricoltura. La richiesta, deve essere inoltrata seguendo la procedura prevista per il primo rilascio. Il tesserino dovrà riportare lo stesso numero e data di rilascio dell'originale, la scritta evidente "DUPLICATO" e data di rilascio del duplicato.
29. Il tesserino non è più ritenuto valido qualora non siano più chiaramente rilevabili le generalità, il numero e/o la data di rilascio o sia deteriorata la fotografia del titolare. Per il rilascio del tesserino sostitutivo è necessario inoltrare richiesta tramite l'apposito modulo scaricabile sul sito del Dipartimento regionale dell'agricoltura seguendo la procedura prevista per il primo rilascio. Il tesserino sostitutivo dovrà riportare lo stesso numero e data di rilascio dell'originale. Al momento del ritiro è necessario consegnare una marca da bollo da € 16,00.
30. La revoca dell'attestato di idoneità, dell'abilitazione e dell'eventuale autorizzazione o l'impossibilità di ottenerle, ai sensi del comma 3 dell'articolo 22, della legge regionale, comporta la consequenziale revoca o il mancato rilascio del tesserino.

Art. 8.

(Modalità e criteri per l'esercizio della cerca, raccolta dei tartufi)

- 1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.
- 2. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.
- 3. Le buche o le forate aperte per l'estrazione, devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo. E' fatto divieto lasciare aperte le buche.
- 4. È permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca di tartufi iscritti all'anagrafe canina. E' ammesso per l'addestramento l'uso di un cucciolo di età non superiore a sei mesi.

Art. 9.

(Conservazione e commercializzazione)

- 1. Il tartufo, una volta cavato e raccolto per finalità alimentari è un alimento e, dunque, diventa necessario adottare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione (a partire dalla produzione primaria di un alimento fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale), tutti i comportamenti finalizzati a garantire un livello elevato di tutela della sicurezza alimentare.

COPY
NC

2. L'esame sui tartufi spontanei e coltivati, ai fini del rilascio dell'attestato di commestibilità, è eseguito, secondo le normative vigenti e in conformità all'articolo 19, comma 3, della legge regionale, dagli ispettori micologi operanti presso i Dipartimenti di prevenzione della Aziende sanitarie provinciali e dagli ispettori micologi obbligati a partecipare ai corsi di aggiornamento periodici certificati, e iscritti all'albo nazionale e regionale. I richiedenti l'attestato di commestibilità sono tenuti a fornire agli ispettori micologi elementi utili per l'identificazione dell'origine e della provenienza della specie dei funghi ipogei.
3. Gli operatori devono, secondo le norme della legislazione dell'Unione europea, garantire la sicurezza alimentare e la tracciabilità in tutte le fasi della filiera. Pertanto anche le singole cessioni di tartufo devono essere accompagnate da una registrazione/documento di tracciabilità. La redazione di un documento di tracciabilità è essenziale perché sul raccoglitore, al pari di un agricoltore, ricade la responsabilità di caratterizzare il prodotto nel suo primo ingresso nella filiera. I dati minimi da trasmettere insieme al prodotto in occasione di ogni singola cessione di tartufo, sono: i dati identificativi di cedente e cessionario, la specie, la data di raccolta, il quantitativo ceduto e la zona di raccolta.
4. Gli operatori/conduttori delle tartufaie coltivate o controllate, già in possesso del riconoscimento di cui all'articolo 2, devono notificare la propria attività di impresa alimentare di produzione primaria allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio, secondo quanto disciplinato dal Decreto dell'Assessore alla Salute del 3 gennaio 2017, concernente la registrazione degli operatori del settore alimentare (OSA – Master List 852), nonché per l'iscrizione nell'anagrafica dei produttori primari presso le Aziende Sanitarie Provinciali con l'integrazione del codice Ateco (01.13.20) e Master List di riferimento (000.500).
5. Le imprese alimentari di lavorazione e conservazione dei tartufi e dei prodotti a base di tartufo di cui all'articolo 25 della legge regionale, sono assoggettate alla registrazione di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e ai requisiti di cui allegato 2 della stessa norma, quindi sottoposte a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), secondo quanto previsto dal Decreto dell'Assessore alla Salute del 03 gennaio 2017, concernente la registrazione degli operatori del settore alimentare (OSA – Master List 852).
6. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore devono essere: distinti per specie e varietà; ben maturi e sani; liberi da corpi estranei e impurità. I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati. I "pezzi" ed il "tritume" di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà. Sono considerati "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensione inferiore. Il tritume può essere venduto soltanto per essere trasformato, in quanto il suo utilizzo allo stato fresco, trattandosi di un prodotto con elevate carica microbica non è idoneo per il consumo fresco.
7. Sui tartufi freschi interi o in pezzi, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, ed area di raccolta siciliano.
8. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:
 - a) dalle ditte iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2, della legge n. 752/85;
 - b) dai consorzi di cui all'articolo 8 della legge regionale;
 - c) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.
9. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante la denominazione della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo le indicazioni di cui all'articolo 19 della legge regionale e quant'altro disciplinato dal Regolamento CE 1169/2011 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

10. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere riportata sulla etichetta e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori. L'impiego di altre sostanze oltre a quelle citate, purché non nocive alla salute, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere riportato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili. E' vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.
11. Il contenuto dei barattoli e dei flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:
 - a) liquido di governo o di copertura limpido: di colore scuro nel *Tuber melanosporum*, *brumale* e *moschatum*; giallastro più o meno scuro nel *Tuber magnatum*, *aestivum*, *mesentericum*;
 - b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
 - c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
 - d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta;
12. E' vietato porre in commercio tartufi: conservati in recipienti senza etichetta, immaturi, non sani, non ben puliti, di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2 della legge n. 752/85, di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta.

Art. 10.

(Disposizioni finanziarie)

1. I proventi della tassa di concessione per il rilascio dei tesserini amatoriali e professionali di cui all'articolo 14, comma 2, lett. a) e b), della legge regionale, affluiscono in un apposito istituendo capitolo vincolato di entrata del bilancio regionale. Le predette entrate sono destinate alle iniziative, programmi ed interventi, per la valorizzazione del tartufo e della tartuficoltura in Sicilia, volti a favorire:
 - a) la conservazione e la diffusione delle produzioni autoctone del tartufo;
 - b) la tutela degli ecosistemi naturali delle aree vocate alla tartuficoltura;
 - c) la valorizzazione delle produzioni di qualità e di pregio anche nelle tartufaie controllate e coltivate;
 - d) la coltivazione nei vivai del territorio siciliano di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura e la produzione di piantine micorizzate;
 - e) la diffusione della tartuficoltura da reddito nelle aree vocate;
 - f) la diffusione e la promozione della conoscenza del tartufo siciliano in abbinamento al settore dell'enogastronomia, incentivando sinergie tra i due mondi anche attraverso strategie di sviluppo culturale e di marketing territoriale;
 - g) le potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e alla commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo sovra regionale e l'avvio di percorsi gastronomici dedicati;
 - h) il mantenimento delle capacità produttive nelle aree tartufigene.

COPIA TRATTA
NON VALIDA

**Art. 11.***(Entrata in vigore del regolamento)*

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 7 maggio 2024.

*Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale
e la pesca mediterranea ad interim - proponente*

SCHIFANI

*Assessore regionale
per la salute*

SCHIFANI

VOLO

*Assessore regionale
per il territorio e per l'ambiente*

PAGANA

Ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 3 giugno 2024, n. 3.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'Epigrafe:

L'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante "Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.", così dispone:

"Regolamento di attuazione.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è approvato, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto della Regione, il regolamento di attuazione della presente legge nel quale sono definiti:

- a) le modalità e i criteri per l'esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi;
- b) le modalità e i criteri per la lavorazione e la conservazione dei tartufi;
- c) le modalità di cerca e raccolta dei tartufi nell'ambito delle foreste demaniali;
- d) i contenuti e le modalità dell'esame di idoneità alla cerca e alla raccolta dei tartufi nonché i casi di revoca e sospensione della stessa;
- e) i criteri e le modalità della cerca del tartufo con l'ausilio di cani;
- f) i criteri per l'utilizzo delle somme di cui all'articolo 23;
- g) i criteri e le modalità per il riconoscimento degli ambiti riservati di cerca e raccolta e delle tartufaie così come classificate dalla presente legge;
- h) le caratteristiche delle tabelle di identificazione degli ambiti di cui alla lettera g);
- i) la modulazione delle sanzioni di cui all'articolo 22;
- j) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge."

Note al Preambolo:

Il decreto legislativo del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana.", è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 17 maggio 2000, n. 23.

La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.", è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59, S.O.

Il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.", è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana dell'1 giugno 2022, n. 25.

La legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 1985, n. 300.

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, recante “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell’11 settembre 1995, n. 212.

Il decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996, n. 686, recante “Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 15 gennaio 1997, n. 11.

Il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004, recante “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 25 giugno 2004, n. L 226.

Il Regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011, recante “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 22 novembre 2011, n. L 304.

Per l’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.”, vedi nota all’Epigrafe.

Nota all’art. 1, comma 1:

Per l’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 31 dicembre 2020, n. 67 Supplemento straordinario, vedi nota all’Epigrafe.

Nota all’art. 2, comma 1:

Gli articoli 3 e 18 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.”, così rispettivamente dispongono:

“Art. 3

Classificazione dei tartufi e delle tartufaie.

1. Ai fini della presente legge i tartufi sono classificati in:

- a) tartufi spontanei, provenienti dall’attività dei liberi cercatori;
- b) tartufi coltivati, provenienti dagli impianti tartufigeni realizzati con piante micorrizzate certificate;
- c) tartufi provenienti dalle tartufaie naturali controllate.

2. Nel territorio regionale le tartufaie sono classificate secondo le seguenti tipologie:

- a) tartufaia naturale: per essa si intende qualsiasi formazione vegetale di origine naturale, ivi comprese le piante singole, che produce spontaneamente tartufi;
- b) tartufaia controllata: per essa si intende una tartufaia naturale su fondo privato, oggetto di miglioramenti mediante operazioni di incremento e lavorazioni agronomiche secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7;
- c) tartufaia coltivata: per essa si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo, con piante tartufigene, la cui micorrizzazione sia certificata, disposte con sesto regolare e sottoposte a cure colturali ricorrenti secondo quanto indicato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

Art. 18

Riconoscimento delle tartufaie.

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, secondo gli indirizzi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, rilascia l'attestazione di denominazione di "tartufaia controllata o coltivata", imponendo l'obbligo di identificazione delle stesse mediante apposite tabelle poste su idonei pali di sostegno a un'altezza non inferiore a metri 2,5 dal suolo, lungo tutto il confine dell'area tartufigena e a distanza tale che da ogni cartello debba risultare visibile tanto il precedente quanto il successivo. Ogni cartello riporta ben visibile e in carattere stampatello la dicitura "Raccolta di tartufi riservata" e le altre specifiche disposizioni previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.
2. Successivamente al riconoscimento di cui al comma 1, i proprietari dei relativi fondi possono riservarsi il diritto di cerca e raccolta dei tartufi.
3. La denominazione di tartufaia controllata o coltivata ha validità decennale ed è rinnovata su richiesta, secondo le indicazioni del regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.
4. Il riconoscimento della denominazione di tartufaia controllata o coltivata è revocata dall'ente competente in seguito all'accertamento della mancata esecuzione o conformità degli interventi secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.
5. Alla revoca consegue l'obbligo della rimozione delle tabelle d'identificazione della tartufaia entro e non oltre i trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento.”.

Note all'art. 2, comma 8:

Per l'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.”, vedi nota all'art. 2, comma 1.

L'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.”, così dispone:

“Disposizioni per le tartufaie controllate.

1. Per ottenere la denominazione di tartufaia controllata ai sensi dell'articolo 3 il fondo privato deve essere incrementato con l'inserimento di un numero di piante micorrizzate pari al 20 per cento di quelle esistenti sulla superficie dell'impianto, nei tempi e con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.
2. Ai conduttori di tartufaie controllate è fatto obbligo:
 - a) di non eseguire opere che possano danneggiare la tartufaia naturale esistente;

- b) di eseguire opere di contenimento delle specie vegetative infestanti, mediante periodici interventi di sfalci, decespugliamenti, potature o diradamenti, da effettuare con modalità funzionali a preservare le condizioni delle specie arboree simbiotiche alle specie di tartufo;
- c) di eseguire opere di drenaggio e di governo delle acque superficiali, al fine di evitare fenomeni di ristagno e di erosione dei terreni declivi.

3. La superficie massima di una tartufaia controllata non può superare i tre ettari. Tale limite di estensione è elevato a 15 ettari nel caso di fondi tra loro confinanti. Tra le tartufaie, anche non direttamente confinanti, deve essere garantita una fascia di libero accesso, non inferiore a cinquecento metri di larghezza, lungo tutto il confine della tartufaia stessa.”.

Nota all’art. 2, comma 9:

L’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.”, così dispone:

“Consorzi volontari, associazioni di tartuficoltori, associazioni di raccoglitori e cercatori di tartufo.

1. I consorzi volontari di cui all’articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni sono istituiti secondo le disposizioni del Codice civile.
2. I consorzi volontari e le associazioni dei tartuficoltori procedono alla tabellazione delle tartufaie controllate e coltivate del territorio di competenza, secondo le modalità previste dall’articolo 18.”.

Nota all’art. 4, comma 1:

Per l’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.”, vedi nota all’art. 2, comma 1.

Nota all’art. 7, comma 1:

Gli articoli 13 e 14 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.”, così rispettivamente dispongono:

“Art. 13

Attestato di idoneità alla cerca e alla raccolta dei tartufi.

1. L’attestato di idoneità alla cerca e alla raccolta dei tartufi è rilasciato dal Dipartimento regionale dell’agricoltura ai maggiori di anni quattordici previa frequentazione di appositi corsi e previo superamento di un esame volto a verificare le conoscenze dei candidati in merito ai principi della tartuficoltura, al contenuto della normativa regionale e nazionale relativa alla raccolta del tartufo, ai principi della legislazione alimentare, ivi incluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, alla salvaguardia della salute e del benessere del cane da tartufi.
2. Con apposito decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i contenuti minimi dei corsi di cui al comma 1.
3. L’attestato di idoneità di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, ha validità sull’intero territorio nazionale, con esclusione delle tartufaie coltivate o controllate.

4. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati dagli enti di ricerca, dagli enti locali, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche aventi rilevanza nazionale o regionale o ambientaliste riconosciute senza fini di lucro, aventi sedi e operanti nel territorio regionale.

5. Gli attestati di idoneità già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono validità previo pagamento della tassa regionale.

Art. 14

Tesserino per la cerca e la raccolta di tartufi.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, anche mediante delega agli enti locali, rilascia il tesserino per la cerca e la raccolta dei tartufi previo versamento della tassa di concessione regionale.

2. Il tesserino è di due tipi:

- a) amatoriale, che consente al titolare di raccogliere fino a 500 grammi al giorno di tartufo del gruppo "BIANCHI" e fino a 1.500 grammi al giorno di tartufo del gruppo "NERI", salvo un unico esemplare di maggiore peso. Per tale permesso la tassa di concessione regionale annuale ammonta ad euro cinquanta;
- b) professionale, che consente al titolare di raccogliere fino a 1.200 grammi al giorno di tartufo del gruppo "BIANCHI" e fino a 4.000 grammi al giorno di tartufo del gruppo "NERI", salvo un unico esemplare di maggiore peso. Per tale permesso la tassa di concessione regionale annuale ammonta ad euro centocinquanta.”.

Nota all'art. 7, comma 30:

L'articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.”, così dispone:

“Sanzioni.

1. La violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale, comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di cerca, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi, nei limiti minimi e massimi indicati:

- a) cerca e raccolta in periodo di divieto o senza attestato di idoneità, permesso o autorizzazione nei casi prescritti: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
- b) cerca e raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di otto anni dalla messa a dimora delle piante: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
- c) cerca e raccolta durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
- d) cerca e raccolta dei tartufi con modalità difformi da quelle previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, compresa la raccolta di tartufi di diametro inferiore a 2 centimetri: da euro 52,00 a euro 2.582,00, in base alla modulazione definita dal regolamento di cui all'articolo 7 per il mancato rispetto delle diverse prescrizioni;
- e) mancata chiusura a regola d'arte delle buche effettuate per cavare i tartufi: per ogni buca da euro 258,00 a euro 2.582,00;
- f) cerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate: da euro 516,00 a euro 2.582,00;

- g) mancata apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufoie non riconosciute come coltivate o controllate: da euro 516,00 a euro 5.170,00;
- h) commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da euro 2.582,00 a euro 10.340,00;
- i) lavorazione e commercio dei tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 8 della legge n. 752/1985: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
- j) commercio dei tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge n. 752/1985, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale: da euro 516,00 a euro 5.170,00;
- k) violazione del divieto di cui all'articolo 20, comma 1: da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00.

3. Le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 2 comportano la revoca da uno a due anni dell'attestato di idoneità dell'abilitazione e dell'eventuale autorizzazione o l'impossibilità di ottenerle per il medesimo periodo, nel caso in cui tali documenti non siano stati mai acquisiti. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva dell'attestato di idoneità e dell'eventuale autorizzazione o il diniego permanente alla loro acquisizione.”.

Nota all'art. 9, comma 2:

L'articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.”, così dispone:

“Norme particolari per la tutela e la valorizzazione dei tartufi.

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con apposita deliberazione:

- a) all'istituzione di un marchio di identità dei tartufi prodotti o raccolti nel territorio regionale;
- b) alla predisposizione di un sistema di certificazione e tracciabilità del prodotto raccolto nel territorio regionale.

2. All'atto della cessione il cercatore di tartufi deve essere in possesso di certificazione di commestibilità, in cui devono essere riportate:

- a) la specie e la relativa denominazione tassonomica;
- b) la zona e la data di raccolta;
- c) il numero e il peso complessivo degli esemplari raccolti.

3. L'esame per l'accertamento delle specie dei tartufi spontanei e coltivati (Certificato di commestibilità) è eseguito dagli ispettori micologici presso i dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali (ASP) e dai micologi iscritti all'albo nazionale e regionale, che sono obbligati a partecipare a corsi di aggiornamenti periodici certificati, da inserire, in seguito, a richiesta, in apposito registro. Il mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale è subordinato alla partecipazione ai corsi di aggiornamento indetti dall'Assessorato competente, su proposta del Centro di ricerca per la valorizzazione del tartufo e della tartuficoltura in Sicilia.”.

Note all'art. 9, comma 5:

L'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.”, così dispone:

“Lavorazione e conservazione dei tartufi e dei prodotti a base di tartufo.

1. La lavorazione e la conservazione dei tartufi e dei prodotti a base di tartufo avviene nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza alimentare.
2. La lavorazione del tartufo per la conservazione e dei prodotti a base di o contenenti tartufo destinati al consumo può essere effettuata da:
 - a) ditte iscritte alla camera di commercio;
 - b) consorzi di produttori di tartufaie controllate e coltivate;
 - c) cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.
3. I tartufi, o le parti di esso, oggetto di processo di conservazione sono vendute in confezioni chiuse con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale ed eventualmente vino, liquore o acquavite.
4. I contenitori sono sottoposti a sterilizzazione a 120°C.
5. È ammesso l'impiego di altre sostanze ovvero un diverso sistema di conservazione, consentito dalla normativa in materia di conservazione di prodotti destinati al consumo alimentare, purché indicato in etichetta.
6. L'etichettatura riporta le generalità del confezionatore, il nome del tartufo e la sua indicazione tassonomica, il peso netto del prodotto espresso in grammi di prodotto sgocciolato con tolleranza massima del 5 per cento, l'eventuale indicazione di "tartufi pelati", qualora siano stati liberati della scorza, la tipologia dell'eventuale liquido di governo.
7. I prodotti contenenti anche parzialmente il tartufo devono riportare sull'etichetta l'elenco della specie di Tuber presenti ed il peso in percentuale del prodotto fresco utilizzato.
8. I prodotti contenenti aromi di sintesi (bismetiltiometano o similari) non possono evocare in alcun modo in etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il nome "tartufo" né attraverso diciture né attraverso immagini e devono riportare bene in vista la dicitura "prodotto contenente aromi", secondo quanto specificato nel regolamento di attuazione e come previsto dalla normativa statale ed europea.
9. Il contenuto dei barattoli e dei flaconi deve avere le seguenti caratteristiche: liquido di governo o di copertura, profumo gradevole, sapore appetitoso tipico della specie, assenza di terra, di sabbia, di vacui e di altre materie estranee.
10. È in ogni caso vietato l'uso di sostanze coloranti.”.

L'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, recante “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari.”, così dispone:

“Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento.

1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti conformemente ad altre normative comunitarie applicabili o, in mancanza, conformemente alla legislazione nazionale.
2. In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.

Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga

costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti.

3. Tuttavia, gli operatori del settore alimentare provvedono affinché gli stabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente, successivamente ad almeno un'ispezione, se il riconoscimento è prescritto:

- a) a norma della legislazione nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento è situato;
- b) a norma del regolamento (CE) n. 853/2004; o
- c) da una decisione adottata dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Lo Stato membro che impone il riconoscimento di taluni stabilimenti situati nel suo territorio a norma della legislazione nazionale, come previsto alla lettera a), comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le pertinenti disposizioni nazionali.”.

Nota all'art. 9, comma 8, lett. a):

Per la legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.”, vedi note al Preambolo.

Nota all'art. 9, comma 8, lett. b):

Per l'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.”, vedi nota all'art. 2, comma 9.

Nota all'art. 9, comma 9:

Per il Regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011, recante “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)”, vedi note al Preambolo.

Nota all'art. 9, comma 12:

L'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.”, così dispone:

“I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

- 1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
- 2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;
- 3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
- 4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
- 5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;
- 6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- 7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;

- 8) *Tuber macrosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
- 9) *Tuber mesentericum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università mediante rilascio di certificazione scritta.”.

Nota all'art. 10, comma 1:

Per l'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.”, vedi nota all'art. 7, comma 1.

(2024.23.1157)02

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO n. 77 del 29 maggio 2024.

Approvazione del progetto Parco a mare allo Sperone - Fondi PNRR Piani integrati - M5C2 - Investimento 2.2 - P.U.I. Città metropolitana di Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i DD.II. 01 Aprile 1968, n° 1404 e 02 Aprile 1968 n° 1444;

VISTO l'art. 9 della Legge Regionale n° 40 del 21 aprile 1995;

VISTO l'art. 68 della Legge Regionale 27 Aprile 1999, n° 10;

VISTO l'art. 19 del T.U. sugli espropri, D.Lgs 327 del 08 giugno 2001;

VISTO il D.lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.;

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n° 327/01 e modificato dal D.L.vo n° 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n° 7 del 02.08.02 come integrato dall'art. 24 della L.R. n° 7 del 19.05.03;

VISTO il D.P.R.S. n. 446 del 13/02/2023, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 95 del 10/02/2023, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica l'Arch. Calogero Beringheli;

VISTA nota prot. AREG/177088/2024 del 16/02/2024 assunta al prot./DRU in data 19/02/2024 al n. 2620, con la quale il R.U.P. arch. Giovanni Sarta del Comune di Palermo ha trasmesso la documentazione inerente la variante urbanistica redatta ai sensi del DPR 327/2001, art. 19 avente per oggetto "*Comune di Palermo – Parco a mare allo Sperone – CUP D79J22000640006 Fondi PNRR Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2 – P.U.I. Città Metropolitana di Palermo. Approvazione progetto ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001, in variante allo strumento urbanistico*", facendo istanza di approvazione della variante urbanistica;

VISTO il verbale della conferenza dei servizi preliminare del 03 marzo 2023 indetta dal Genio Civile di Palermo ai sensi dell'art. 14 comma 3 e 14 bis legge 7 agosto 1990 n. 241;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 328 del 15.11.2023 di approvazione dl progetto in argomento;

VISTI gli atti di pubblicazione della variante;

VISTO il parere reso dalla Città Metropolitana di Palermo – Direzione Controllo e prevenzione Ambientale – Ufficio Ambiente prot. n. 14107 del 23.02.2023;

VISTO il parere reso dalla Soprintendenza del Mare prot. n. 558 del 17.02.2023;

VISTO il parere reso dall'Area Urbanistica e della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro Storico – Comune di Palermo, prot. n. 133952 del 20.02.2023;

VISTO il parere favorevole n. 30021 del 28/02/2023 rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni reso dall'Ass.to Reg.le del Territorio e Ambiente – Dip. Ambiente – Servizio Struttura Territoriale dell'Ambiente, prot. n. 56080 del 20.07.2023;

VISTO il parere favorevole reso dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo prot. n. 0013632 del 26.07.2023;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 09.02.2024 con la quale il C.C. ha espresso parere sulle osservazioni pervenute;

VISTA l'osservazione pervenuta con prot. DRU n. 4177 del 13/03/2024;

VISTA la nota di controdeduzione all'osservazione di cui sopra, del Servizio Progettazione Lavori e Interventi sulla Costa, Parchi e Riserve del Comune di Palermo, prot. n. AREG/347739/2024 del 12.04.2024;

VISTO il D.D.G. n. 1215 del 03.10.2023 del Servizio 1 – Pareri Ambientali dell'ARTA, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto in argomento non è stato assoggettato al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);

CONSIDERATO che il progetto in variante, in quanto trattasi di progettazione di opera singola, rientra nei casi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, art. 12, di cui al D.A. dell'Assessorato Territorio e Ambiente n. 271 del 23/12/2021 come riportato al punto 1.5.2 - Varianti urbanistiche. Casi di esclusione;

VISTO la proposta di parere n. 12/S2.1 del 22/04/2024, del Servizio 2/DRU – Affari Urbanistici Sicilia Occidentale - che di seguito parzialmente si trascrive:

“...Omissis...”

Con nota prot. AREG/177088/2024 del 16/02/2024 assunta al prot./DRU in data 19/02/2024 al n. 2620, il R.U.P. arch. Giovanni Sarta del Comune di Palermo ha trasmesso la documentazione inerente la variante urbanistica redatta ai sensi del DPR 327/2001, art. 19, per l'approvazione progetto di cui in oggetto.

Con nota prot. n. 3999 dell'11/03/2024 questo Servizio 2, una volta verificata la documentazione pervenuta, ha riscontrato una anomalia in merito alle procedure di pubblicazione della delibera di C.C. di approvazione del progetto effettuate ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 19/2020 e ss.mm.ii.. Risultava, infatti, che il lasso di tempo quantificato dalla lettura dello “Avviso” pubblicato, al fine dell'acquisizione di eventuali osservazioni al progetto approvato, è stato quantificato in 30 giorni dalla data della stessa pubblicazione e non in 60 giorni come invece prescritto dall'art. 26, c. 16 della citata L.R. n. 19/2020. Pertanto si chiedeva al Comune di Palermo di procedere nuovamente alla formulazione dello “Avviso” da pubblicare nei termini corretti per legge, richiedendo altresì la certificazione rilasciata dall'U.T.C. competente, riguardante la presenza di vincoli di qualunque natura gravanti sull'area oggetto dell'intervento progettuale.

Con nota prot. n. AREG/283530/2024 del 19/03/2024, acquisita al prot. DRU n. 4478 del 20/03/2024, il Dirigente del Settore Politiche Ambientali e Transazione Ecologica del Comune di Palermo, ha riscontrato la nota di questo Servizio di cui sopra evidenziando che il progetto di approvazione del progetto di cui si tratta beneficia delle procedure acceleratorie per l'attuazione degli interventi compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza facendo riferimento, specificatamente, al Decreto Legge n. 13 del 24/02/2023, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ed oggi vigente e, specificatamente all'art. 14 dal titolo “Ulteriori misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi”, che, al comma 6 prevede: “Al fine di assicurare il rispetto del crono programma degli interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dal testo unico di cui al Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, (...)”.

Preso atto di quanto sopra, ritenendo corretto quanto evidenziato dal Comune di Palermo, si premette che per il presente parere si è tenuto conto della seguente documentazione presentata, ritenuta di interesse:

- Relazione generale;
- Relazione tecnica;
- Piano particellare espropri;
- Inquadramento cartografico 1;
- Inquadramento cartografico 2;
- Strumenti urbanistici;
- Piano Paesaggistico;



- Carta dei Vincoli;
- Foto storiche;
- Documentazione fotografica;
- Planimetria stato di fatto;
- Sezioni stato di fatto;
- Planimetria catastale con espropri;
- Planimetria delle demolizioni;
- Planimetria di progetto;
- Progetto su planimetria catastale;
- Interventi su via Messina Marine;
- Skatepark;
- Parcheggio A;
- Parcheggio B;
- Opere di difesa costiera;
- verbale della conferenza di servizi preliminare del 03 marzo 2023 indetta dal Genio Civile di Palermo ai sensi dell'art. 14 comma 3 e 14 bis Legge 7 agosto 1990 n. 241 così come previsto dall'art. 48 comma 5 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. 108/2021 – L.R. n. 7/2019, con la finalità di “indicare le condizioni per ottenere sul progetto definitivo le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, richiesti dalla normativa vigente”;
- Avviso dell'avvio del procedimento relativo agli espropri, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 327/2001 e relative pubblicazioni;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 328 del 15.11.2023 avente ad oggetto “Approvazione del progetto “Parco a mare allo Sperone” CUP D79J22000640006-Fondi PNRR Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2 – P.U.I. Città Metropolitana di Palermo”;
- Pubblicazioni delibera di C.C. n. 328/2023 previste dall'art. 26 c. 15, 16 e 20 della L.R. n. 19/2020 e ss.mm.ii.
 - o Avviso;
 - o G.U.R.S. n. 48 del 01/12/2023;
 - o Albo pretorio on line del Comune;
 - o Sito istituzionale del Comune;
 - o Sito del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica;
- PEC del 30/12/2023 inviata al Comune di Palermo con la quale il sig. Bartolomeo Antonio Rizzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della L.R. n. 19/2020, nella nota intitolata “**Problemi relativi al progetto “Parco a mare allo Sperone”**” ha posto alcuni rilievi;
- nota prot. n. 0000663 del 12.01.2023 relativa al deposito del progetto e degli atti connessi (art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001);
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 09.02.2024 avente ad oggetto “Approvazione del progetto “Parco a mare allo Sperone” CUP D79J22000640006-Fondi PNRR Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2 – P.U.I. Città Metropolitana di Palermo. Parere sulle osservazioni pervenute”;
- nota n. prot. AREG/133952/2023 del 20/02/2023 con la quale l'Area Urbanistica della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro Storico – U.O. 10 – Conformità urbanistica – del Comune di Palermo, ha dichiarato che: “l'intervento è coerente con il contesto urbanistico esistente, riqualificando il paesaggio costiero e migliorando le infrastrutture pubbliche esistenti” attesta la compatibilità urbanistica, ma ritiene che “La conformità (urbanistica) potrà essere acquisita solo a seguito di approvazione del relativo piano particolareggiato o di specifica variante urbanistica”;
- parere favorevole con prescrizione di compatibilità geomorfologica ex art. 15 L.R. 16/2016 (ex art. 13 legge 64/74) da parte dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Palermo prot. n. 030021 del 28/02/2023;



- nota prot. n. 1994 del 02/03/2023 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti che nel merito dei tre progetti PUI da esaminare (tra cui il progetto in argomento), segnala che, a seguito di notifiche pervenute, risultano attivi nell'area oggetto degli interventi in argomento dei procedimenti ex art. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006 (presenza di siti oggetto di potenziale contaminazione) evidenziando al soggetto Attuatore, di attenersi a quanto disposto dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, qualora se ne dovessero verificare le condizioni;
- nota prot. n. 56080 del 20/07/2023 dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente Servizio “Struttura Territoriale dell'Ambiente di Palermo” con la quale si rilascia, ai sensi dell'art. 1 ed dell'art. 4 della L.R. 15/2005, parere favorevole con prescrizioni ai soli fini demaniali marittimi per la realizzazione delle opere previste nel progetto con le seguenti prescrizioni:
 - o Inserire nel PUDM in corso di revisione i sopra citati progetti, in ottemperanza alle prescrizioni disposte dalla STA di Palermo nell'ambito del procedimento di prevalutazione.
 - o Adeguare l'intero Piano rispetto agli interventi/opere previsti nei suddetti progetti, in conformità alle Linee Guida per la redazione dei piani ai sensi del D.A. n. 319/GAB del 05/08/2016 come modificato dal D.A. n. 152/GAB del 11/04/2019;
 - o Per la realizzazione delle opere, codesto Comune dovrà presentare, con i progetti in fase esecutiva e quindi cantierabile, specifiche istanze sul Portale Demanio Marittimo all'indirizzo web (...) ai sensi dell'art. 3 della l.r. 32/2020, sia per la consegna delle aree demaniali marittime ai sensi dell'art. 34 C.N. e 36 R.C.N. interessate dall'intervento, sia per l'autorizzazione dei lavori nella fascia di rispetto dei 30 m dalla dividente demaniale ai sensi dell'art. 55 del C.N.
- nota prot. n. 0013632 del 26/07/2023 con la quale la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo ha espresso “previo assenso favorevole” al progetto alle seguenti condizioni:
 - o per quel che riguarda il sistema di contenimento del processo erosivo del bordo a mare del promontorio, si dovranno prevedere esclusivamente opere riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
 - o tutti i lavori di scavo e di movimento terra, condotti con metodo tradizionale, siano effettuati in presenza di un archeologo (...);
- PEC acquisita al protocollo DRU n. 4177 del 13/03/2024 con la qual il sig. D'Amato Gioacchino ha posto alcune osservazioni al progetto;
- nota del Servizio Progettazione Lavori e Interventi sulla Costa, Parchi e Riserve del Comune di Palermo prot. n. AREG/347739/2024 del 12/04/2024, acquisita al protocollo DRU al n. 5815 del 16/04/2024, con la quale sono state fornite controdeduzioni all'osservazione del sig. D'Amato di cui sopra.

Premesso che:

Il Comune di Palermo è dotato di PRG approvato con D. DIR. 124 del 13/03/2002 e D.Dir. n. 558 del 29/07/2002.

Ai fini dell'approvazione in linea tecnica del progetto in argomento, in data 03/03/2023 si è tenuta la Conferenza di Servizi Preliminare, svolta in forma semplificata e con modalità sincrona, indetta dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo con propria nota prot. n. 016979 del 03/02/2023, ai sensi dell'art. 14 comma 3 e 14 bis Legge 7 agosto 1990 n. 241 così come previsto dall'art. 48 comma 5 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. 108/2021 – L.R. n. 7/2019.

Nel corso della suddetta conferenza sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- o parere prot. n. 30021 del 28/02/2023 reso dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo ai sensi dell'art. 15 della L.R. 16/2016 (ex art. 13 della L. 64/74);
- o parere prot. n. 4587 del 10/02/2023 reso dall'Agenzia delle Dogane;
- o parere prot. n. 14107 del 23/02/2023 reso dalla Città Metropolitana di Palermo – Direzione Controllo e Prev.ne Ambientale – Ufficio Ambiente;

- *parere prot. n. 558 del 17/02/2023 reso dalla Soprintendenza del Mare – Assessorato regionale dei BB.CC. e dell'Identità Siciliana – Dipartimento dei BB.CC. e dell'Identità Siciliana;*
- *parere prot. n. 133952 del 20/02/2023 reso dall'Area Urbanistica e della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro Storico – Comune di Palermo;*
- *parere prot. n. 2225 del 15/02/2023 reso dall'AMAP S.p.A. Servizio Idrico Integrato;*
- *parere prot. n. 1971 del 09/02/2023 reso da AMAP S.p.A. Servizio Idrico;*
- *comunicazione mail del 07/02/2023 di WINDTre S.p.A.;*
- *comunicazione prot. n. 138862 del 22/02/2023 del RUP di progetto;*
- *comunicazione prot. n. 5156 del 17/02/2023 dei VV.F. di Palermo.*

Con nota prot. n. 0013632 del 26/07/2023 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo e con nota prot. n. 56080 del 20/07/2023 il parere favorevole dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente Servizio “Struttura Territoriale dell'Ambiente di Palermo”.

Il progetto è stato sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VIA, in conformità con quanto previsto al punto 7 n) dell'Allegato IV “Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano” alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, perché comprende “opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe ed altri lavori di difesa del mare”.

*Con D.D.G. n. 1215 del 03/10/2023, il Servizio 1 – Pareri Ambientali del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ARTA ha disposto, ai sensi dell'art. 19, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., di **non assoggettare al procedimento di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.)**, il progetto in argomento.*

Con Deliberazione n. 328 del 15/11/2023 il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato il Progetto “Parco a mare allo Sperone” CUP D79J22000640006-Fondi PNRR Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2 – P.U.I. Città Metropolitana di Palermo” in variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001.

*A seguito della procedure di pubblicazioni dell'Avviso ai sensi dell'art. 26 c. 15 della L.r. n. 19/2020 e ss.mm.ii., con il quale si comunicavano gli estremi del provvedimento consiliare di approvazione progetto e dove consultare gli elaborati progettuali, durante il periodo delle predette pubblicazioni (30 giorni dalla data di pubblicazione per come sopra specificato), è pervenuta al Comune di Palermo esclusivamente la nota trasmessa con PEC dal sig. Bartolomeo Antonio Rizzo intitolata “**Problemi relativi al progetto “Parco a mare allo Sperone”** che ha sinteticamente mosso i seguenti rilievi:*

a. Spese non necessarie

- *Non è necessario rifare i marciapiedi, il verde esistente e parte del manto stradale perché è possibile prevedere una strada a quattro corsie anche senza modifica della sezione stradale;*
- *Sono necessarie ulteriori specifiche sulle opere di consolidamento del bordo a mare;*

b. Parcheggi inutili

- *Non si condivide la previsione di nuovi parcheggi all'interno del parco in quanto non se ne ravvisa la necessità;*

c. Eliminazione campo da calcio

- *Si propone il mantenimento del campo di calcio esistente al luogo delle nuove attrezzature sportive previste in progetto;*

d. Mancanza di bonifiche

- *Sebbene nell'ambito delle analisi ambientali eseguita risultano documentate alcuni superamenti di Concentrazione di Soglia di Contaminazione, non risultano interventi di bonifica;*

e. Poca attenzione alla qualità del verde

- *Non vengono specificate le piante che si intendono mettere a dimora nel parco.*

In riferimento a quanto rilevato dal Coordinatore della progettazione, ing. Deborah Spiaggia, ha redatto apposita relazione denominata "Controdeduzioni alle osservazioni", condivisa e fatta propria dal RUP e dal Servizio proponente, nell'ambito della quale, esaminate le problematiche sollevate, sono state espresse le controdeduzioni che hanno condotto al non accoglimento delle deduzioni eccepite e che, in sintesi si riportano a seguire:

a. Spese non necessarie

- E necessario prevedere il rifacimento del marciapiede e del manto stradale perché la nuova dimensione e geometria della via non coincide con l'attuale, soprattutto per quanto attiene il marciapiede lato mare, così come evidenziato nell'elaborato denominato "Visualizzazione dell'osservazione";
- Le opere di consolidamento del bordo a mare sono specificate ad un grado di approfondimento sufficiente in relazione al livello di progettazione;

b. Parcheggi inutili

- Sebbene si prevede un accesso al parco con mezzi pubblici o tramite il sistema di mobilità dolce proposta in progetto, non può del tutto escludersi la possibilità di accesso all'area tramite mobilità privata. La previsione di nuovi parcheggi è necessaria anche per compensare l'eliminazione dei posti auto a servizio della residenza e delle attività commerciali presenti a bordo del marciapiede lato monte, che solo in parte possono essere compensate con nuovi posti auto nelle strade laterali e sono per questa ragione previsti parcheggi nella redigenda progettazione del limitrofo intervento "Riqualificazione ecocompatibile del lungomare Bandita", all'interno della continuità degli "Interventi sulla Costa Sud", qualificazione paesaggistica ed ambientale del tratto di litorale sud orientale del Comune e per la risposta economica e sociale dei quartieri limitrofi;

c. Mancanza di bonifiche

- In merito alle problematiche di bonifica, il progetto comprende interventi di Messa in Sicurezza Permanente, documentati nell'allegato di progetto denominato "Interventi di messa in sicurezza permanente – RELAZIONE" riprodotto in allegato alla relazione (All.B1), redatto ed approvato in conformità con le specifiche norme di Legge che disciplinano i siti interessati da sorgenti di contaminazione;

d. Poca attenzione alla qualità del verde

- Le piante che si intendono mettere a dimora nel parco, anche se non puntualmente localizzate, sono adeguatamente specificate nell'elaborato denominato "La vegetazione del parco" riprodotto in allegato alla presente relazione."

Con Delibera di C.C. n. 06 del 09/02/2024 avente per oggetto: "Parco a mare allo Sperone" CUP D79J22000640006-Fondi PNRR Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2 – P.U.I. Città Metropolitana di Palermo. Parere sulle Osservazioni pervenute" il Consiglio comunale approva le controdeduzioni di cui sopra, riportate nella proposta emendata della citata delibera n. 6/2024 e pertanto delibera "il NON ACCOGLIMENTO dell'Osservazione presentata dal sig. Bartolomeo Antonio Rizzo (All.A), in conformità con quanto argomentato dal Servizio proponente nella relazione dal titolo "Controdeduzioni delle osservazioni" (All.B), ad eccezione della eliminazione di una delle due aree destinate a parcheggio previste nel progetto e in particolare quella più meridionale (denominata "parcheggio B" negli allegati della deliberazione n. 328 del 15.11.2023 del Consiglio Comunale), area che nel vigente PRG non è destinata a parcheggio, nell'ottica di una città moderna e sostenibile nella quale ci si possa muovere completamente grazie alla mobilità pubblica e al fine di non interrompere la continuità del parco, sia fisica che visiva, garantire una più coerente fruizione del verde".

Con PEC acquisita al protocollo DRU n. 4177 del 13/03/2024 il sig. D'Amato Gioacchino, nella qualità di comproprietario di un immobile sul quale insiste una attività di commercio al dettaglio di riparazione e assistenza di macchine agricole e giardinaggio che offre opportunità di lavoro a oltre 13 unità lavorative e che il progetto in argomento ne prevede la demolizione, ha posto alcune osservazioni al progetto, pervenute comunque oltre i termini previsti per la presentazione delle osservazioni, che si possono così riassumere:

- “Mantenimento del manufatto e della destinazione funzionale a servizio del realizzando parco integrando alla vendita uno spazio destinato a museo delle macchine agricole e alla vendita e promozione di specie vegetali autoctone e tipiche della macchia mediterranea in completa attinenza con il parco da realizzare;

oppure, in subordine

- Mantenimento dell'area e della struttura esistente a servizio della struttura ricettiva adiacente in sinergia con la realizzazione del parco a mare. Si potrebbe realizzare una struttura di accoglienza dei visitatori al parco con annessi spazi d'ombra”.

Con nota del Servizio Progettazione Lavori e Interventi sulla Costa, Parchi e Riserve del Comune di Palermo prot. n. AREG/347739/2024 del 12/04/2024, acquisita al protocollo DRU al n. 5815 del 16/04/2024, il Comune ha contro dedotto all'Osservazione di cui sopra, ritenendo di confermare il progetto del “Parco a mare allo Sperone” e pertanto di **non accogliere** l'osservazione presentata di cui sopra per le seguenti motivazioni:

“Nel merito di quanto richiesto, si premette che il fabbricato, ad una sola elevazione, si compone di una parte di mq 464,00 realizzata nel 1981, e di una parte di mq 370,00 realizzata nel 2003, entrambe oggetto di richiesta di domanda di condono edilizio, rispettivamente ai sensi dell'art. 31 della L. 47/85 e dell'art. 32 della L. 326/036.

Si premette, inoltre, che il fabbricato ricade in zona “FC-Zona Costiera” del PRG vigente e che la previsione di demolizione è compresa nella proposta di Piano di Utilizzazione delle aree Demaniali Marittime, (PUDM) condiviso dall'Amministrazione Comunale con DGM n. 18 del 28/02/2019 ed oggi in fase di adeguamento alle prescrizioni regionali, nella considerazione che l'immobile, secondo la cartografia SIDERSI disponibile, ricade in area del Demanio Marittimo regionale per il quale non risultano atti di sdemanializzazione.

Ciò premesso le scelte di mantenimento o dismissione dei manufatti esistenti sull'area interessata dall'intervento sono state effettuate in base ai seguenti criteri:

- a. Coerenza delle attività espletate rispetto alle previsioni dell'art. 1 della L.r. 15/2005, confermate dalle “Linee guida per la redazione dei Piani di Utilizzazione delle aree Demaniali marittime” ed utilizzate per la redazione del PUDM del Comune di Palermo e con la previsione del parco;
- b. Contrasto con l'obiettivo di assicurare la massima continuità tra il parco e via Messina Marina.

Nel merito del criterio di cui al punto a), l'attività di riparazione ed assistenza di macchine agricole espletata nel fabbricato di cui si tratta non è compresa, nelle “Linee guida” richiamate, tra quelle ammissibile e non è coerente con la destinazione a parco.

Anche a volere considerare l'ipotesi di modifica dell'attività proposta con osservazione presentata, considerato che il fabbricato esistente impegna un fronte di strada di oltre 60 metri, il suo mantenimento contrasta con l'obiettivo di assicurare la massima continuità tra il parco e via Messina Marina.

Descrizione del Progetto

L'Intervento rientra in una più vasta progettazione di qualificazione paesaggistica ed ambientale del tratto di litorale sud orientale del Comune di Palermo, denominato “Interventi sulla Costa Sud”, anche per la ripresa economica e sociale dei quartieri limitrofi, che comprende il progetto di “Riqualificazione ecocompatibile del Lungomare della bandita”, il progetto di “Riqualificazione del porto della bandita ed aree portuali” ed il progetto in argomento “Parco a mare allo Sperone”.

L'area di intervento, ubicata in località Sperone, interessa il tratto di costa compreso tra Via Messina Marine e il mare, promontorio di origine antropica formatosi negli anni del dopoguerra come ex discarica di materiale inerte, proveniente prevalentemente da demolizioni e dismissioni di lavori edili.

Detto promontorio versa oggi in condizioni di totale degrado e risulta totalmente abbandonato e privato di una sua propria identità, pressochè inaccessibile sia dalla città, sia dal mare.

Verso il mare il promontorio, che in alcune zone si eleva fino ad otto metri sul livello del mare, si conclude con un ripido saldo di quota, coincidente con il fronte "vivo" della ex discarica, tutt'oggi interessato da processi di erosione.

Verso la città il promontorio, in alcuni tratti, è delimitato da alcuni fabbricati, ad uso commerciale o residenziale che contribuiscono ad evidenziare le condizioni di marginalità dell'area.

All'interno dell'area sono presenti due campi di calcio, da tempo inutilizzati.

L'area degli interventi comprende anche il tratto di via Messina Marine che si sviluppa in adiacenza a detto promontorio artificiale.

Le aree interessate sono in gran parte pubbliche. Tre le aree comunali della sede stradale, l'intervento interessa anche porzione della costa appartenente al demanio marittimo regionale.

Solo limitate porzioni di aree sono oggi di proprietà privata, da assoggettare ad esproprio.

Secondo il Piano Regolatore Generale del Comune di Palermo, approvato con D.Dir. n. 124 e 558/DRU del 2002, le aree oggetto di intervento possiedono le seguenti destinazioni urbanistiche:

- FC – Zona Costiera – gran parte delle aree che insistono tra la via e la battigia;
- Sede Stradale – Via Messina Marine e viabilità convergente;
- Parcheggio;
- Zone B – porzione delle aree limitrofe alla via

La zona FC – Zona Costiera è disciplinata dall'art. 22 delle N.T.A. che così recita:

1. Sono indicate come zone FC le aree costiere, aggregate alle zone omogenee adiacenti, attualmente interessate, in prevalenza, da interventi ed usi impropri rispetto ad una congrua fruizione della costa.
2. Gli interventi ammessi in queste zone saranno definiti nei piani particolareggiati di interesse pubblica e privata, finalizzati alla realizzazione di interventi di interesse pubblico e privato relativi ad attività ricettive, ricreative e comunque connesse alla fruizione della costa, anche in deroga alle prescrizioni dettate per le zone omogenee adiacenti.
3. Fino all'approvazione dei piani di cui al comma 2 sono ammessi soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'area oggetto dell'intervento, così come risulta dalla documentazione presentata, ricade:

- In Fascia Costiera, disciplinata dall'art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione;
- In minima parte in area destinata a parcheggio;
- In sede stradale;
- In area percorsa da Regia Trazzera R.T. 138, di cui alla nota dell'Ufficio Speciale per le Trazzere prot. n. 1473 del 26/03/2002;

è interessata dai seguenti vincoli, così come dichiarato dalla documentazione presentata:

- Vincolo paesaggistico;
- Fascia di in edificabilità dei 150 metri dalla battigia, di cui alla legge regionale n. 78 del 1976.

In merito alla procedura di attuazione dell'intervento, considerata la necessità di effettuare l'esproprio di una, seppur contenuta, porzione di aree coinvolte e considerato che il vincolo preordinato all'esproprio relativo al parcheggio disposto dal PRG è decaduto, si rende necessaria l'approvazione del progetto in variante.

La necessità della variante si pone anche per:

- L'individuazione delle nuove aree di parcheggio;
- Gli espropri necessari per gli allargamenti indispensabili della sede stradale;

- Il vincolo procedurale della zona FC – Zona Costiera di PRG, che subordina l’attuazione degli interventi all’approvazione di un piano particolareggiato, che sebbene redatto (il PUDM) non è stato ancora approvato.

Nella proposta di Piano di Utilizzazione delle aree Demaniali Marittime (PUDM), redatto anche quale Piano Particolareggiato previsto dalla zona FC di PRG e comprendente anche aree esterne a quelle demaniali, condiviso dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 146 del 08/06/2021, l’area che si estende dalla strada fino alla linea di costa è classificata come Area “A2a – Spiaggia destinata a libero transito”, “Area A2b – Spiaggia destinata ad arenile”, “Area A2c – Spiaggia destinata ad attrezzature” e “A2d – Spiaggia destinata a parco”.

Nel Piano è prevista la demolizione di parte dei fabbricati che insistono su area demaniale e la realizzazione di un percorso ciclopeditonale.

Il progetto comprende le sole aree “A2d – Spiagge da destinare a parco” ed include le previsioni di demolizione dei fabbricati, la realizzazione del percorso ciclopeditonale.

La finalità dell’intervento è quella di rimuovere delle criticità del sito e colmare il deficit di servizi per la collettività.

In progetto sono compresi in particolare due macro interventi, ovvero la realizzazione di un parco pubblico e gli interventi di miglioramento di via Messina Marine.

Ai fini della realizzazione del parco pubblico saranno preliminarmente attuati gli interventi di realizzazione di opere di protezione costiera, la sistemazione del suolo e la messa in sicurezza permanente del sito.

In particolare il progetto, come si rileva dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici progettuali presentati, prevede le seguenti opere:

- Rifacimento dei marciapiedi con formazione di un percorso ciclabile e riqualificazione delle aree che insistono sul margine di via Messina Marina;
- La realizzazione di nuove aree destinate a parcheggio;
- La sistemazione a parco di parte del litorale con realizzazione di un percorso ciclopeditonale;
- La realizzazione di opere di contenimento del processo di erosione costiera;
- La demolizione di alcuni corpi di fabbrica;
- La messa a dimora di nuove alberature;
- La realizzazione di attrezzature sportive (un campo di calcetto, due campi di basket, due campi da tennis, una pista per la pratica di skateboard il cui progetto ingloba un blocco servizi igienici e un punto ristoro) e giochi per i bambini, aree fitness, chioschi per la somministrazione di bibite ed alimenti;
- La realizzazione di un museo dedicato ai principali aspetti paesaggistici, geologici, floristici, faunistici, archeologici, storici e architettonici dell’area marina e costiera.

Considerato da quanto rilevabile dalla documentazione presentata che:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 39 del 03/03/2022 stata approvata la versione aggiornata del Piano Urbanistico Integrato della Città di Palermo, che comprende gli interventi di cui si tratta;
- con Decreto del 22/04/2022 il Ministero dell’Interno ha approvato l’elenco dei progetti finanziabili, tra cui quelli compresi nel Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Palermo di seguito elencati:
 - o Parco a mare allo Sperone;
 - o Riqualificazione ecocompatibile del lungomare Bandita;
 - o Riqualificazione del Porto della bandita ed aree portuali;
- il Comune di Palermo ha proposto l’attuazione del progetto “Parco a mare allo Sperone” CUP D79J22000640006 ai fini della redazione del P.U.I. della Città Metropolitana di Palermo – Fondi PNRR Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2, avente come obiettivo quello di operare una riqualificazione paesaggistica e funzionale degli spazi interessati che oggi versano in un totale stato di degrado, nonché di colmare i deficit strutturali di mobilità

- e di creare nuove polarità;*
- *le aree e gli immobili interessati dall'intervento progettuale sono in gran parte pubbliche, infatti oltre le aree comunali della sede stradale, l'intervento interessa anche porzione della costa appartenente al demanio marittimo regionale. Per gli immobili di proprietà di terzi, è stato attivato l'istituto dell'esproprio, in ottemperanza a quanto dettato dal D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i., procedendo alla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento, a seguito della quale non sono state presentate osservazioni;*
 - *ai sensi del D.A. n. 271/Gab del 23 dicembre 2021 "Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione all'art. 18, comma 6 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.", l'intervento rientra tra quelli non soggetti alla procedura di valutazione ambientale strategica come riportato al punto 1.5.2 - Varianti urbanistiche. Casi di esclusione. Tale esclusione risulta disciplinata con chiarezza a seguito della modifica introdotta dall'art. 50, comma 1, della L. 120/2020, alla originaria stesura dell'art. 6 comma 12 del D.Lgs n. 152/2006, che in conseguenza così recita: "Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.";*
 - *con nota prot. n. 558 del 17/02/2023 la Soprintendenza del Mare – Assessorato regionale dei BB.CC. e dell'Identità siciliana – Dipartimento dei BB.CC. e dell'Identità siciliana ha reso parere con integrazioni;*
 - *con verbale della conferenza di servizi preliminare del 03 marzo 2023 indetta dal Genio Civile di Palermo ai sensi dell'art. 14 comma 3 e 14 bis Legge 7 agosto 1990 n. 241 così come previsto dall'art. 48 comma 5 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. 108/2021 – L.R. n. 7/2019, sono state indicate le condizioni per ottenere sul progetto definitivo le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, richiesti dalla normativa vigente";*
 - *con nota n. prot. AREG/133952/2023 del 20/02/2023 l'Area Urbanistica della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro Storico – U.O. 10 – Conformità urbanistica – del Comune di Palermo, ha dichiarato che: "l'intervento è coerente con il contesto urbanistico esistente, riqualificando il paesaggio costiero e migliorando le infrastrutture pubbliche esistenti" attesta la compatibilità urbanistica dell'intervento proposto alle norme urbanistiche e al vigente P.R.G., fatti salvi i pareri e N.O. di competenza di altri Uffici, previsti dalle normative vigenti e fatta salva l'acquisizione delle aree di proprietà privata, ma ritiene che "La conformità (urbanistica) potrà essere acquisita solo a seguito di approvazione del relativo piano particolareggiato o di specifica variante urbanistica";*
 - *è stato acquisito il parere favorevole con prescrizione di compatibilità geomorfologica ex art. 15 L.R. 16/2016 (ex art. 13 legge 64/74) da parte dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Palermo prot. n. 030021 del 28/02/2023;*
 - *è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo con nota prot. n. 0013632 del 26/07/2023;*
 - *è stato acquisito il parere favorevole dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente Servizio "Struttura Territoriale dell'Ambiente di Palermo", con nota prot. n. 56080 del 20/07/2023;*
 - *con D.D.G. n. 1215 del 03/10/2023, il Servizio 1 – Pareri Ambientali del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ARTA ha disposto, ai sensi dell'art. 19, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., di **non assoggettare al procedimento di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.)**, il progetto in argomento;*

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 328 del 15.11.2023 è stato approvato, ai soli fini dell'acquisizione della conformità urbanistica delle sue previsioni, il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica denominato "Parco a mare allo Sperone", finanziato con fondi del P.N.R.R. Misura M5C2 – Investimento 2.2 – P.U.I. Città Metropolitana di Palermo, per un importo di € 18.491.106,57;
- sono state effettuate le pubblicazioni dell'avviso relativo alla delibera di cui sopra ai sensi dell'art. 26 c. 15 della L.R. n. 19/2020 e ss.mm.ii.;
- nel periodo di pubblicazione dell'Avviso di cui sopra è pervenuta una osservazione presentata dal sig. Bartolomeo Antonio Rizzo;
- con atto di C.C. n. 06 del 09/02/2024 avente per oggetto: "Parco a mare allo Sperone" CUP D79J22000640006-Fondi PNRR Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2 – P.U.I. Città Metropolitana di Palermo. Parere sulle Osservazioni pervenute", il Consiglio comunale delibera il **NON ACCOGLIMENTO** dell'Osservazione presentata dal sig. Bartolomeo Antonio Rizzo, ad eccezione della eliminazione di una delle due aree destinate a parcheggio previste nel progetto e in particolare quella più meridionale (denominata "parcheggio B" negli allegati della deliberazione n. 328 del 15.11.2023 del Consiglio Comunale);
- con PEC acquisita al protocollo DRU n. 4177 del 13/03/2024 il sig. D'Amato Gioacchino, nella qualità di comproprietario di un immobile sul quale insiste una attività di commercio e che il progetto in argomento ne prevede la demolizione, ha posto alcune osservazioni al progetto, pervenute comunque oltre i termini previsti per la presentazione delle osservazioni;
- con nota del Servizio Progettazione Lavori e Interventi sulla Costa, Parchi e Riserve del Comune di Palermo prot. n. AREG/347739/2024 del 12/04/2024, acquisita al protocollo DRU al n. 5815 del 16/04/2024, è stato contro dedotto all'Osservazione di cui sopra ritenendo di confermare il progetto del "Parco a mare allo Sperone" e pertanto di **non accogliere** l'osservazione presentata dal sig. D'Amato Gioacchino, per le motivazioni ivi contenute.

Tutto ciò premesso e considerato:

- visti gli atti ed elaborati trasmessi;
- il procedimento di pubblicità previsto dall'art. 26 c.15 della L.R. 19/2020 e ss.mm.ii. è stato eseguito correttamente;
- sotto il profilo procedurale, non si ha nulla da rilevare;
- riguardo alle opere in progetto se ne condivide la pubblica utilità;
- relativamente all'Osservazione presentata dal sig. Bartolomeo Antonio Rizzo, questo Servizio ritiene di **non accogliere** detta osservazione, ad eccezione della eliminazione di una delle due aree destinate a parcheggio previste nel progetto e in particolare quella più meridionale (denominata "parcheggio B" negli allegati della deliberazione n. 328 del 15.11.2023 del Consiglio Comunale), conformemente con quanto Deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 06 del 09/02/2024;
- relativamente all'Osservazione dal sig. D'Amato Gioacchino, pervenuta oltre i termini previsti per legge, questo Servizio ritiene di **non accogliere** detta osservazione conformemente con quanto contro dedotto dal Comune di Palermo - Servizio Progettazione Lavori e Interventi sulla Costa, Parchi e Riserve con propria nota prot. n. AREG/347739/2024 del 12/04/2024;
- per quanto riguarda le opere da realizzare all'interno della fascia dai 150 metri dalla battigia, l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente - Servizio "Struttura Territoriale dell'Ambiente di Palermo", con proprio parere favorevole di cui al prot. n. 56080 del 20/07/2023, si era espresso come di seguito: "Considerato che le opere previste nelle aree demaniali marittime di cui al progetto in argomento possono essere connesse, ai sensi del comma 4 della L.r. 15/2005 e quindi opere destinate alla diretta fruizione del mare quando previste nei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime approvati ai sensi dell'art. 4 della L.r. 15/2005", e ciò nella considerazione di quanto chiarito dal RUP rispetto alle proposte progettuali e cioè:

- “...i progetti comprendono la localizzazione e/o realizzazione di alcuni fabbricati (nonchè attrezzature sportive e pista ciclopedonale) anche entro la fascia di in edificabilità dai 150 metri dalla battigia istituita dalla L.r. 78/76. L’art. 15 (L.r. 78/76) richiamato prevede che possono essere “destinati alla diretta fruizione del mare” e che, in tal modo, si sottraggono al vincolo di in edificabilità, è definito dall’art. 1, comma 4 della L.r. 15/2005, che recita: “Ai fini delle disposizioni di cui all’art. 15, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, le opere connesse all’esercizio delle attività di cui al comma 1 sono considerate opere destinate alla diretta fruizione del mare quanto previste nei piani di utilizzo delle are demaniali marittime approvati (...), che stabilisce, anche, le condizioni affinché ciò si verifichi (le opere debbono essere previste nell’ambito di P.U.D.M. approvati)”;
- Il Comune di Palermo ha già redatto il P.U.D.M., oggi in fase di revisione in ottemperanza alle prescrizioni che la Regione ha disposto nell’ambito della prevista attività di “prevalutazione”;
- Nella proposta di P.U.D.M., in coerenza con l’art. 1 della L.r. 15/2005 e con le Linee Guida regionali per la redazione del P.U.D.M., così come rettificata in ultimo con D.A. n. 152/GAB del 2019 dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, in aree del Demanio Marittimo e, pertanto, nell’ambito della fascia di in edificabilità dei 150 metri dalla battigia, possono essere previsti “punti ristoro”, “aree attrezzate per pratiche sportive”, “attività commerciali – esercizi di ristorazione e somministrazione bevande, cibi precotti e generi di monopolio”, “giochi e spazi ombreggiati”.
- I progetti di cui si tratta rappresentano, pertanto, un’anticipazione delle previsioni di detto Piano, così come proposto dal Comune, in alcuni casi rettificata in ragione del maggiore dettaglio di livello di progettazione. Il ricorso al procedimento previsto dall’art. 19 del DPR 327/2001, di approvazione del progetto delle opere in “variante urbanistica”, ad ogni modo, legittima pienamente le previsioni di progetto anche sotto detto aspetto.”

Bisogna, altresì, considerare che le aree interessate ricadono in zona FC-zona costiera, normata dall’art. 22 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale, che le definisce, al punto 1, quali “aree costiere, aggragate alle zone omogenee adiacenti...”. In questo caso le zone omogenee adiacenti, situate lato monte della via Messina Marine, sono classificate quali z.t.o. “B” che, così come dettato dall’art. 15 della L.r. 78/76, non osservano alcuna disposizione del citato art. 15 con particolare riferimento all’arretramento di metri 150 dalla battigia.

Pertanto il Servizio 2/DRU

è del parere che

sia meritevole di approvazione la richiesta di variante ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, avanzata dal Comune di Palermo, finalizzata alla realizzazione del progetto del “Parco a mare allo Sperone – CUP D79J22000640006 Fondi PNRR Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2 – P.U.I. Città Metropolitana di Palermo”, di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. n. 328 del 15/11/2023.”;

VISTA la nota prot. 6209 del 23/04/2024 dell’U.O.S2.2 con la quale la suddetta proposta di parere è stata inviata alla Segreteria del C.T.S. - Servizio 6/DRU;

VISTO il parere del Comitato tecnico Scientifico espresso con il voto n. 97 nella seduta del 16 maggio 2024, trasmesso al Servizio 2/DRU U.O. S2.1 con nota prot. n° 7868 del 24 maggio 2024, che di seguito parzialmente si trascrive:

“...omississ...”

Considerato che nel corso della discussione è emerso l’orientamento di condividere la proposta di parere dell’Ufficio, anche a riguardo alle osservazioni presentate, che forma parte integrante del presente voto,

Per quanto sopra il Comitato è del

PARERE

in conformità alla proposta dell'Ufficio n. 12/S2.1 del 22/04/2024, che fa parte integrante del presente Voto, ai sensi dell'art. 19 comma 1 del Testo Unico di cui al D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, che la variante connessa all'approvazione del "Parco a mare allo Sperone – CUP D79J22000640006 Fondi PNRR Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2 – P.U.I. Città Metropolitana di Palermo", di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 328 del 15/11/2023, fermo restando le prescrizioni dei pareri acquisiti, sia meritevole di approvazione;

RITENUTO di poter condividere il superiore parere;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita;

D E C R E T A

ART. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del T.U. sugli espropri, D.Lgs 327/2001, in conformità a quanto espresso nel parere n. 97 del 16/05/2024, del Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica, è approvato il Progetto del "Parco a mare allo Sperone – CUP D79J22000640006 Fondi PNRR Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2 – P.U.I. Città Metropolitana di Palermo", in variante al P.R.G. vigente adottato con Delibera C.C. n. 328 del 15/11/2023 del Comune di Palermo.

ART. 2) Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati:

- 1) Proposta di Parere n. 12/S2.1 del 22/04/2024;
- 2) Parere C.T.S. n. 97 del 16/05/2024;
- 3) Delibera del Consiglio Comunale n. 328 del 15/11/2023 con il relativo progetto allegato.

ART. 3) Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso allegati, dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Amministrazione comunale (Albo Pretorio on line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale.

ART. 4) Il comune di Palermo resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 10 della Legge 1150/42.

ART. 5) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione nel sito web di questo DRU, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i. il presente decreto è pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo, 29 maggio 2024.

BERINGHELI

(2024.22.1112)13.b

DECRETO n. 81 del 6 giugno 2024.

Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a favore dei Consorzi di comuni, delle Città metropolitane e dei comuni della Regione siciliana (art. 70, comma 2, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9) - anno 2024.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i Decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 10 luglio 2015, n. 13 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

VISTA la Legge regionale 10 agosto 2016, n.16 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 “Norme per il governo del territorio”;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie.”;

VISTA la Legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2 “Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n.19 recante norme sul governo del territorio.”;

VISTA la Legge regionale 6 agosto 2021, n. 23 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016. Disposizioni varie in materie di edilizia ed urbanistica.”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 777/Area 1/S.G. del 15 novembre 2022 con il quale la dottoressa Elena Pagana è stata nominata Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 446 del 13 febbraio 2023 con il quale all'arch. Calogero Beringheli è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 10 febbraio 2023;

VISTA la Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”, art.70 “ Contributi per la redazione degli strumenti territoriali e urbanistici. Istituzione fondo di rotazione per l'urbanistica”; in attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente concede contributi per le spese per la redazione, revisione e rielaborazione degli strumenti territoriali ed urbanistici per il governo del territorio, dei piani attuativi nonché per gli studi di settore di cui all'art. 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19;

VISTA la L.R. del 16/1/2024 n. 1 “Legge di stabilità regionale 2024-2026”;

VISTA la L.R. n. 2 del 16/1/ 2024 Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026 ed in particolare l'articolo 26 "Rifinanziamento autorizzazioni di spesa", comma 2, che ha previsto uno stanziamento per l'anno 2024 di € 500.000;

VISTA la delibera di Giunta n. 15/2024 con la quale viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento il Bilancio Finanziario Gestionale e il Perimetro Sanitario e Piano degli Indicatori;

RITENUTO di dover approvare i criteri e modalità per la concessione di contributi per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a favore dei Consorzi di comuni, delle città metropolitane e dei comuni della Regione Siciliana, ai sensi del art. 70, comma 2 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, riportati nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto;

D E C R E T A

Articolo 1

Per le motivazioni e le finalità esposte in premessa, con il presente provvedimento, sono approvati i criteri e modalità per la concessione di contributi per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a favore dei Consorzi di comuni, delle città metropolitane e dei comuni della Regione Siciliana, ai sensi del art. 70, comma 2 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale" riportati nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione integrale e al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione ex art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e D. Lgs. n. 33 del 2013.

Palermo, 6 giugno 2024.

BERINGHELI

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA A FAVORE DEI CONSORZI DI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA (ART. 70, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 15 APRILE 2021, N. 9). ANNO 2024.

L'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, in attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 70 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 concede contributi per le spese per la redazione, revisione e rielaborazione degli strumenti territoriali ed urbanistici per il governo del territorio, dei piani attuativi nonché per gli studi di settore di cui all'art. 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19. Nelle more dell'approvazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) la concessione dei contributi riguarderà la redazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG).

Di seguito sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

La richiesta del contributo deve essere corredata dalla Deliberazione della Giunta comunale inerente l'apposito atto di indirizzo di cui all'art. 26, comma 1 della Legge Regionale 13 agosto 2020 n. 19, riportante il costo preventivato per la redazione dello strumento urbanistico e sottoscritta dal legale rappresentante del Comune, la stessa deve pervenire all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente –Dipartimento Regionale Urbanistica all'indirizzo dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di approvazione dei criteri sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, a pena di esclusione.

I comuni che hanno avviato l'iter di formazione del PRG ai sensi della L.R. 71/78, con delibera di Consiglio Comunale sullo Schema di Massima o di adozione del PRG, dovranno presentare, ai fini della concessione dei contributi, Delibera di Consiglio Comunale con la quale lo stesso organo si esprime con motivazioni, in merito al mancato seguito dell'iter di formazione del PRG secondo la previgente normativa ex L.R. 71/78, provvedendo in tal modo alla chiusura di detto procedimento. e con la quale contestualmente si prende atto dell'avvio del PUG, ai sensi dell'art.26 della L.R. n.19/2020, così come determinato nell'Atto di indirizzo deliberato dalla Giunta comunale.

L'importo del contributo sulla spesa ritenuta ammissibile, vista l'esiguità delle somme stanziato, non può eccedere i seguenti importi:

- Euro 35.000,00 per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e superficie territoriale inferiore a 30 kmq.;
- Euro 45.000,00 per i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 100.000 abitanti e per quei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ma con superficie territoriale superiore a 30 kmq.;
- Euro 55.000,00 per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

La spesa ammissibile per la redazione del PUG, come sopra definita, comprende i compensi spettanti ai professionisti incaricati ovvero gli incentivi spettanti, se dovuti ai componenti degli Uffici comunali incaricati per la redazione del PUG, i compensi spettanti ai professionisti incaricati degli studi propedeutici di cui all'art. 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 nonché della Valutazione ambientale strategica (VAS) e Valutazione di incidenza ambientale (VINCA).

I Comuni che hanno ottenuto negli anni precedenti contributi per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non potranno essere ammessi al finanziamento

Le richieste di contributo saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di priorità:

1) Comuni che redigono il PUG in forma associata: punti 10.

- Per l'assegnazione del punteggio i Comuni associati devono allegare le deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali contenente l'impegno a redigere lo strumento urbanistico in forma associata.

2) Vetustà dello strumento urbanistico vigente

- Approvato tra il 1971 ed il 1979: punti 10;
- Approvato tra il 1980 ed il 1991: punti 7;
- Approvato dopo il 1991: punti 1;

**3) Dimensione demografica**

- Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: punti 10;
- Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 30.000 abitanti: punti 7;
- Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 100.000 abitanti: punti 5;
- Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti: punti 3.

4) Stato di avanzamento PUG

- Comuni che hanno deliberato l'avvio del procedimento del PUG approvando l'Atto di indirizzo e che ne hanno avviato la pubblicazione, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 3 legge regionale 13 agosto 2020, n. 19: punti 5;
- Comuni che hanno definito il Documento preliminare di PUG ed indetta la Conferenza di Pianificazione: punti 10.

Per l'assegnazione del punteggio i Comuni devono allegare gli atti in copia conforme richiamati nel presente punto.

Saranno ammessi a contributo i Comuni inseriti nell'apposita graduatoria, ottenuta attraverso la sommatoria dei punteggi spettanti secondo i criteri sopra specificati, fino a concorrenza dell'importo complessivamente stanziato per l'esercizio finanziario in corso. A parità di punteggio sarà data priorità alle richieste dei Comuni il cui strumento urbanistico sia più vetusto.

Il Dipartimento Regionale dell'urbanistica, formulata la graduatoria procederà ad impegnare le somme ritenute ammissibili a contributo ed a comunicare al Comune l'ammissione della richiesta. Nel caso in cui l'importo della richiesta dovesse superare l'importo del contributo ammissibile, tale differenza resta a carico del Comune.

I Comuni beneficiari devono provvedere, a pena di revoca del contributo concesso, al conferimento degli incarichi secondo la normativa prevista dal codice dei contratti D. Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione a contributo. E' fatta salva la possibilità di richiedere motivata proroga del termine nel caso di ritardo nell'approvazione dello strumento economico finanziario che dovrà avvenire entro il termine del 10 dicembre dell'anno in corso.

Il Dipartimento riceve gli atti relativi agli affidamenti in uno ai disciplinari di incarico, provvederà ad emettere gli atti relativi alla concessione del contributo in favore dei Comuni.

L'utilizzo del contributo concesso deve assicurare la gestione, da parte del Comune, dei momenti della redazione, adozione, raccolta e sistematizzazione delle osservazioni, pareri, successiva approvazione ed eventuale adeguamento degli elaborati cartografici e/o documentali del nuovo strumento di pianificazione a seguito del recepimento delle osservazioni, da prevedere nei disciplinari di incarico professionali.

Nel caso di mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 26 della legge regionale n. 19/2020 per la formazione del PUG, si potrà procedere alla revoca del contributo concesso e al recupero delle somme erogate.

(2024.23.1143)13.b



DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza dell'11 marzo 2024 del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da Amap spa c/Presidenza della Regione Siciliana e altri.

(N. 98 reg. ordinanze 2024)

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87)

N. 00953/2024 REG. PROV. COLL.

N. 01345/2023 REG. RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 1345 del 2023, proposto da Amap S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Frenda e Giovanni Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo difensore in Palermo, via Libertà n. 171;

contro

- la Presidenza della Regione Siciliana; la Giunta di Governo; l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Mariano Stabile n. 184, sono per legge domiciliati;
- la C.I.R. – Commissione Idrica Regionale di cui all'art. 1 ter dell'art. 11 della l.r. n. 16/2022, non costituita in giudizio;

nei confronti

- di Siciliacque S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,



rappresentato e difeso dagli avvocati Rocco Mauro Todero e Fabio Elefante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- dell'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- di: Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale Palermo, di cui alla L.R. 11 Agosto 2015 n.19; Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale Messina, di cui alla L.R. 11 Agosto 2015 n.19; Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale Enna di cui alla L.R. 11 Agosto 2015 n.19; Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale Trapani, di cui alla L.R. 11 Agosto 2015 n.19; Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale Caltanissetta, di cui alla L.R. 11 Agosto 2015 n.19; Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale Agrigento, di cui alla L.R. 11 Agosto 2015 n.19; Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale Ragusa, di cui alla L.R. 11 Agosto 2015 n.19; Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale Catania, di cui alla L.R. 11 Agosto 2015 n.19; tutti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1) della delibera n. 287 del 6 luglio 2023 della Giunta Regione Sicilia, avente ad oggetto "Adempimenti di cui all'art. 11 della legge regionale 10 agosto 2022, n.16. Tariffa idrica relativa al periodo 2016-2019 ed aggiornamento tariffario biennale 2018-2019 a livello di sovrambito del gestore Siciliacque S.p.A. Approvazione tariffa per il periodo regolatorio 2016-2019 e aggiornamento biennale 2018-2019" con la quale è stata approvata:

- l'articolazione tariffaria del gestore Siciliacque S.p.A. per il periodo regolatorio 2016-2019 per la vendita dell'acqua all'ingrosso a scala di sovrambito, unitamente al piano economico e finanziario ed al programma degli interventi 2016-2019, secondo i valori di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 249 del 13 luglio



2018;

- l'articolazione tariffaria del gestore Siciliacque S.p.A. per l'aggiornamento biennale 2018-2019 per la vendita dell'acqua all'ingrosso a scala di sovrambito, unitamente al piano economico e finanziario ed al programma degli interventi 2018-2019, secondo i valori di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.138 del 4 aprile 2019, in conformità alla nota prot. n. 2572/GAB del 31 maggio 2023, come integrata con nota prot. n.2972/GAB del 15 giugno 2023 dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, costituenti allegato alla presente deliberazione;

2) del parere favorevole (silenzio ritenuto significativo) del C.I.R. formatosi per inerzia nei 30 gg. ex art. 2, comma 1 quater, della l.r. n. 19/2015, come aggiunto dall'art. 11, comma 1, l.r. 10.8.2022, n. 16;

3) della nota prot. n. 2572/GAB del 31 maggio 2023, dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, avente ad oggetto: “Adempimento di cui all'art. 11 della l.r. n. 16 del 10.8.1922. Tariffa idrica relativa al periodo 2016-2019 ed aggiornamento tariffario biennale 2018-2019 a livello di sovrambito del gestore Siciliaque SpA. Approvazione tariffa per il periodo regolatorio 2016-2019 ed aggiornamento biennale 2018-2019, riscontro nota n.1551 del 5.6.2023” di proposta alla Giunta della approvazione delle proposte tariffarie per la vendita dell'acqua all'ingrosso a livello di sovrambito sia per il periodo regolatorio 2016-2019, sia per l'aggiornamento biennale 2018-2019;

4) della nota prot. n.2972/GAB del 15 giugno 2023 dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, contenente “Adempimento di cui all'art. 11 della l.r. n. 16 del 10.8.1922. Tariffa idrica relativa al periodo 2016-2019 ed aggiornamento tariffario biennale 2018-2019 a livello di sovrambito del gestore Siciliaque SpA. Approvazione tariffa per il periodo regolatorio 2016-2019 ed aggiornamento biennale 2018-2019, riscontro nota n.1551 del 5.6.2023” con la quale l'Assessore regionale ha riproposto la medesima deliberazione alla Giunta alla luce dei chiarimenti in merito all'esito del giudizio relativo al ricorso



presentato al Consiglio di Giustizia Amministrativa;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana, della Giunta regionale di Governo e dell'Assessorato regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Siciliacque S.p.A., e viste le deduzioni difensive;

Vista l'ordinanza cautelare n. 541 del 10 ottobre 2023;

Viste la documentazione e la memoria depositate dalla parte ricorrente;

Vista la memoria delle resistenti Amministrazioni regionali;

Vista la memoria di costituzione dell'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa;

Viste le memorie di replica della ricorrente e di Siciliacque S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli articoli 36, co. 2, e art. 79, co. 1, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza pubblica del 20 febbraio 2024 il consigliere Maria Cappellano, e uditi i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

A. – Con il ricorso in esame, notificato il 18 settembre 2023 e depositato il 22 settembre, l'AMAP S.p.A. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, in particolare: a) la deliberazione n. 287 del 6 luglio 2023, con la quale la Giunta della Regione Siciliana – in applicazione dell'art. 11 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 – ha approvato l'articolazione tariffaria del gestore Siciliacque s.p.a. per il periodo regolatorio 2016-2019 per la vendita dell'acqua all'ingrosso a scala di sovrambito, secondo i valori di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 249 del 13 luglio 2018; b) la contestuale approvazione dell'articolazione tariffaria del



gestore Siciliacque s.p.a. per l'aggiornamento biennale 2018-2019 per la vendita dell'acqua all'ingrosso a scala di sovrambito, secondo i valori di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.138 del 4 aprile 2019; c) il parere favorevole del C.I.R. formatosi per silenzio significativo ai sensi dell'art. 2, co. 1 *quater*, della l.r. n. 19/2015, come aggiunto dall'art. 11, comma 1, l.r. 10.8.2022, n. 16.

Espone in punto di fatto che:

- la ricorrente opera quale gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale di Palermo, costituito nel 2002 con D. P. Reg. n. 16/2002, e confermato con decreto dell'Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità n. 75/2015, ai sensi della l.r. n. 19/2015; e, nel corso dell'anno 2016, la predetta ha avuto affidato, ex art. 4, co. 11, della l.r. n. 19/2015, il SII sino al 31 dicembre 2045 in trentatré Comuni dell'ATO di riferimento, compreso il Comune di Palermo;
- ad alcuni dei Comuni inseriti in tale gestione viene assicurata la dotazione idrica necessaria per l'approvvigionamento idropotabile solo attraverso la fornitura idrica da parte di Siciliacque S.p.A., società partecipata al 25% dalla Regione Siciliana ed al 75% dal RTI Idrosicilia, che si occupa della fornitura di acqua all'ingrosso in ambito regionale;
- per tale fornitura Siciliacque S.p.A. ha applicato sino all'anno 2011 una tariffa stabilita convenzionalmente all'atto dell'affidamento del servizio, giusta convezione del 20 aprile 2004 tra la Regione Siciliana e l'Ente Acquedotti Siciliani (al tempo socio), e il socio privato della stessa Siciliacque S.p.A.;
- a seguito dell'attribuzione delle competenze a determinare le tariffe del SII all'Autorità dell'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI, oggi ARERA), in applicazione del d.l. n. 201/2011 (conv. dalla l. n. 214/2011), Siciliacque S.p.A. ha impugnato la deliberazione dell'Autorità n.643/2013 sul sistema di determinazione delle tariffe da applicarsi secondo il c.d. "Metodo tariffario transitorio" nel primo periodo regolatorio 2012/2013, sostenendone l'inapplicabilità nei suoi confronti, con ricorso al T.A.R. Lombardia;

- tale ricorso è stato rigettato con sentenza n. 1272/2014, con la quale è stato rilevato che il suddetto metodo per il biennio 2012/2013 è validamente applicabile e che le prescrizioni impartite dall'Autorità vanno ad incidere “a pena di inefficacia” su clausole e atti che regolano convenzionalmente il rapporto con i gestori; precisando, altresì, la legittimità della previsione della decadenza automatica di tutte le clausole convenzionali incompatibili con la nuova regolazione dell'Autorità e confermando l'assoggettamento alla nuova regolazione di tutte le attività pertinenti al SII, incluse le attività svolte da grossisti;
- con deliberazione n. 249 del 13 luglio 2018, la Giunta Regionale – sebbene la Corte Costituzionale con sentenza n.93/2017 avesse dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.11 della l.r. n.19/2015 (attribuzione alla stessa Giunta della competenza in materia di tariffa del SII) – ha approvato l'articolazione tariffaria per il periodo regolatorio 2016/2019 per la fornitura di acqua all'ingrosso a scala sovrambito effettuato nella regione su proposta di Siciliacque; deliberazione impugnata dall'odierna istante per vizio di incompetenza rispetto all'Ente di Governo dell'Ambito – nella specie, l'Assemblea Territoriale Idrica 7 di Palermo, quale ente rappresentativo di tutti i Comuni dell'ATO PA – con ricorso accolto da questo T.A.R. con sentenza n.328/2020, confermata dal C.G.A. con sentenza n. 666/2021, con la quale è stato ribadito che, non essendo previsto in Sicilia un ente di gestione intermedio ed ulteriore rispetto agli ATO aventi competenza in materia tariffaria, l'Amministrazione regionale non avrebbe potuto intervenire;
- la Regione, nonostante tali decisioni, ha attribuito alla Giunta di Governo la competenza a determinare la tariffa e lo schema regolatorio per il servizio correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionale di livello sovrambito, con l'art. 11 della legge regionale 10 agosto 2022, n.16; e, in applicazione di tale normativa, con la contestata delibera ha riapprovato ora per allora l'articolazione tariffaria del gestore Siciliacque S.p.A. per il periodo regolatorio 2016-2019 per la vendita dell'acqua all'ingrosso a scala di sovrambito, unitamente al piano economico e

finanziario ed al programma degli interventi 2016-2019, secondo i valori di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 249 del 13 luglio 2018; nonché, ha approvato l'articolazione tariffaria del gestore Siciliacque S.p.A. per l'aggiornamento biennale 2018-2019 secondo i valori di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.138 del 4 aprile 2019;

- sebbene entrambi i provvedimenti appena citati fossero stati annullati, la Regione ha così consentito a Siciliacque di continuare ad applicare una tariffa in attuazione di delibere annullate, in violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi; con relativa applicazione nei confronti di AMAP S.p.A. della tariffa di €/mc 0,6960, in luogo della tariffa di €/mc 0,6629 riferita all'anno 2012, secondo quanto previsto dall'art. 6,6 lett. a) della deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012.

Avverso gli atti impugnati AMAP S.p.A. ha dedotto le censure di:

- 1) *VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.11 DELLE PRELEGGI DEL CODICE CIVILE E DEL PRINCIPIO DELLA IRRETROATTIVITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. VIOLAZIONE DELL'ART.35 DELLA LEGGE REGIONALE N.16/2022;*
- 2) *VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 1 BIS, TER E QUATER DELLA L.R. 19/2015 DELL'11.8.2015 COME AGGIUNTO DALL'ART. 11, COMMA 1, DELLA L.R. 10.8.2022 N. 16;*
- 3) *VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERA ARERA N. 664/2015 e a 918/2017/R/IDR;*
- 4) *ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 2, COMMA 1 BIS, 1 TER, 1 QUATER DELLA L.R. N. 19/2015 COME AGGIUNTI DALL'ART. 11, COMMA 1, L.R. 10.8.2022, N.16. VIOLAZIONE DELL'ART. 117, SECONDO COMMA, LETTERE E) E S) DELLA COSTITUZIONE.*

Ha, quindi, chiesto – previa misura cautelare – l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.

B. – Si sono costituiti in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana, la Giunta



regionale di Governo e l'Assessorato regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità.

C. – Si è costituita in giudizio Siciliacque S.p.A., chiedendo il rigetto del ricorso e della contestuale istanza cautelare.

D. – Con ordinanza cautelare n. 541 del 10 ottobre 2023 è stata fissata la data dell'udienza di trattazione del ricorso nel merito.

E. – In vista dell'udienza pubblica la ricorrente ha depositato documentazione.

Con memoria conclusiva la difesa delle resistenti Amministrazioni regionali ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato; e la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, previa eventuale sospensione del giudizio a seguito di declaratoria della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 *bis*, 1 *ter* e 1 *quater* della l.r. n. 19/2015, come aggiunti dall'art. 11, co. 1, della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, per violazione dell'art. 117, co. 2, lettere e) e s), della Costituzione.

F. – Si è costituita in giudizio anche l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, contrastando la censura relativa alla formazione del parere silenzioso della CIR, ai sensi dell'art. 2, co. 1 *quater*, della l.r. n. 19/2015, eccependone l'inammissibilità per genericità e per la natura endo-procedimentale dell'atto; chiedendo comunque la reiezione del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese.

G. – La ricorrente e Siciliacque hanno depositato ulteriori memorie replicando alle rispettive difese e insistendo nelle proprie conclusioni.

H. – All'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2024, presenti i difensori delle parti costituite, i quali hanno discusso, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

A. – Viene in decisione la controversia insorta tra l'AMAP S.p.a., la Presidenza della Regione Siciliana, la Giunta di Governo e l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, e altresì con il gestore Siciliacque S.p.A., affidatario, a seguito di gara pubblica, della gestione delle opere idriche



regionali di captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione ed il relativo servizio di erogazione (all'ingrosso) di acqua per uso idropotabile, giusta convenzione del 20 aprile 2004, rep. N. 10994.

La controversia ha ad oggetto, in particolare: a) la deliberazione n. 287 del 6 luglio 2023, con la quale la Giunta della Regione Siciliana ha approvato l'articolazione tariffaria del gestore per il periodo regolatorio 2016-2019 per la vendita dell'acqua all'ingrosso a scala di sovrambito, secondo i valori di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 249 del 13 luglio 2018; b) la contestuale approvazione dell'articolazione tariffaria del gestore per l'aggiornamento biennale 2018-2019, secondo i valori di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.138 del 4 aprile 2019.

Costituisce oggetto di contestazione anche il parere favorevole della Commissione idrica regionale (CIR) formatosi per silenzio significativo ai sensi dell'art. 2, co. 1 *quater*, della l.r. n. 19/2015, come aggiunto dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16.

Il cuore della vicenda contenziosa attiene, quindi, all'adozione della tariffa unica di sovrambito relativa al servizio reso da tale gestore quale grossista per quanto attiene alla gestione di opere idrauliche di proprietà della Regione, e all'erogazione dell'acqua idropotabile, in relazione ad un segmento "sovrambito" che si pone su un piano sovra-provinciale rispetto agli ambiti territoriali ottimali aventi dimensione provinciale.

Va anche precisato che:

- per tale servizio il suddetto gestore – società mista pubblico-privata, partecipata per il 25% dalla Regione Siciliana – percepisce un corrispettivo per la fornitura di acqua all'ingrosso che rende ai soggetti gestori del servizio idrico integrato nei singoli ambiti territoriali ottimali; ed applica una tariffa unica ed uniforme in tutto il territorio;
- prima delle modifiche normative a livello nazionale la tariffa per la cessione dell'acqua all'ingrosso e i criteri di variazione erano individuati nella convenzione



su citata; mentre, dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 152/2006, e del d.l. n. 70/2011 in tema di competenza per la determinazione del metodo tariffario e per l'approvazione delle tariffe in capo ad ARERA, si è imposta l'applicazione del metodo dell'Autorità.

Per tali gestioni idriche “sovrambito” – come tali, non riferibili esclusivamente ad un solo ambito territoriale ottimale – si è quindi posta la questione del soggetto competente ad adottare le tariffe; questione che questo T.A.R. e il C.G.A., ad assetto normativo invariato, hanno risolto ritenendo che la competenza spettasse agli Enti di governo dell'ambito, e non alla Regione Siciliana, rispettivamente con le già menzionate sentenze n. 328/2020 e n. 666/2021, con annullamento delle deliberazioni della Giunta regionale n. 249 del 13 luglio 2018 e n. 138 del 4 aprile 2019.

In tale contesto, e a seguito della definizione del suddetto contenzioso relativo alle delibere della Giunta Regionale, si è inserita la legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, il cui art. 11 ha modificato l'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, inserendo all'art. 2 i commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies; e, in applicazione di tale nuovo quadro normativo, la Giunta di Governo ha adottato la contestata deliberazione n. 287/2023, che ha riapprovato le tariffe già approvate con le citate deliberazioni n. 249/2018 e n. 138/2019.

Su tale nuova norma regionale la parte ricorrente, con il quarto motivo, ha chiesto che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, co. 2, lettere e) ed s) della Costituzione; e, inoltre, ha dedotto avverso la deliberazione talune censure di violazione di legge.

Ciò premesso e chiarito al fine di inquadrare sinteticamente la complessa vicenda contenziosa, ritiene il Collegio di doversi pronunciare con sentenza non definitiva per quanto attiene al primo motivo, potenzialmente di carattere assorbente; e, contestualmente, sospendere l'esame degli altri motivi, rimettendo alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 2, commi 1



bis, 1 *ter*, 1 *quater* e 1 *quinquies*, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, inseriti dall'art. 11 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, per violazione dell'art. 117, co. 2, lettere e) ed s) della Costituzione.

Sempre in via preliminare deve precisarsi che:

- le tariffe in argomento sono immediatamente applicabili anche prima della formale approvazione di ARERA (v. art. 9 della deliberazione dell'Autorità n. 664/2015), il che rende senz'altro ammissibile il ricorso (v. punto 20.3 della sentenza del C.G.A. n. 666/2021);
- sussiste un interesse concreto e attuale di AMAP S.p.a. alla decisione, in quanto già nel primo giudizio, promosso avverso le precedenti deliberazioni della Giunta regionale di approvazione delle stesse tariffe – annullate da questo T.A.R. con la su citata sentenza n. 328/2020 - è stato accertato che la tariffa applicata da Siciliacque S.p.a. ad AMAP s.p.a. in esecuzione di tali atti sarebbe più alta di quella applicata in precedenza (v. punto 21 della sentenza del C.G.A. n. 666/2021).

B. – Deve, quindi, essere esaminato il primo motivo, con il quale la parte ricorrente ha dedotto la violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, oltre che la violazione dello stesso art. 2, co. 1 bis, della l.r. n. 19/2015, in ordine al quale poi ha dedotto, con il quarto motivo, l'illegittimità costituzionale.

Il carattere astrattamente assorbente della doglianza – che finirebbe per incidere sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale – deriva dalla circostanza che, come anticipato, in applicazione di tale norma la Giunta Regionale con la gravata deliberazione n. 287 del 6 luglio 2023 ha riapprovato le tariffe per il periodo 2016/2019, con relativo aggiornamento, le quali erano state oggetto di annullamento per la rilevata incompetenza della stessa Giunta, con la menzionata sentenza di questo Tribunale n. 328/2020, confermata dal C.G.A. con la sentenza n. 666/2021.

L'eventuale accoglimento di tale motivo – non a caso posto quale prima censura nella graduazione dei motivi di ricorso – comporterebbe la caducazione dell'approvazione delle tariffe per il cd. “sovrambito” limitatamente al periodo

temporale appena indicato, rispetto al quale, in estrema sintesi, si perverrebbe alla conclusione per cui l'organo di governo regionale, per il periodo 2016/2019, non avrebbe potuto rideterminare ora per allora le tariffe, a prescindere dai profili di incostituzionalità.

Ciò premesso e chiarito, il motivo non è fondato.

Osserva invero il Collegio che la deliberazione impugnata costituisce il segmento procedimentale successivo all'annullamento delle due deliberazioni disposto con la citata sentenza di questo T.A.R. n. 328/2020, e si inserisce, pertanto, anche nella fase esecutiva della stessa sentenza come confermata dal C.G.A. con la sentenza n. 666/2021.

Invero, sebbene il Giudice siciliano di appello non abbia specificamente statuito su tale effetto conformativo – convenendo con il giudice di prime cure in ordine all'incompetenza della Giunta Regionale a deliberare sulle tariffe del servizio idrico, anche se di “sovrambito” – la Regione, una volta annullati (per incompetenza della Giunta di Governo) i provvedimenti di determinazione delle tariffe per il suddetto periodo regolatorio, aveva il potere di rideterminarsi.

Tanto è avvenuto con la contestata delibera, previa individuazione per legge dell'organo competente all'adozione delle tariffe (e del relativo aggiornamento) per la vendita dell'acqua all'ingrosso.

Pertanto, ad avviso del Collegio non viene in rilievo la questione dell'asserito carattere retroattivo della determinazione delle tariffe, quanto la circostanza che, a rideterminarsi sulle tariffe per il periodo 2016/2019 e relativo aggiornamento, sia stata nuovamente la Giunta Regionale, ma questa volta in base alla nuova norma regionale che ha dato copertura legislativa alla competenza, intervenendo a “sanare” la riscontrata incompetenza dell'organo politico con una norma attributiva del potere per il segmento di sovrambito.

Va, a tal fine, rilevato che:

- una volta annullate le due deliberazioni della Giunta Regionale n. 259/2018 e n.

139/2019 per ritenuta incompetenza dell'organo, sull'istanza del gestore non si era ancora provveduto, trovando quindi applicazione l'art. 9 della deliberazione dell'Autorità n. 664/2015 (in atti) sulle tariffe da applicare fino alla predisposizione da parte dell'ente di governo;

- nel caso in esame non si era neppure formato il silenzio-assenso previsto dal punto 7.6 della su citata delibera di ARERA, come chiaramente statuito dal C.G.A. al punto 21.1) della sentenza n. 666/2021; e, pertanto, non si era consumato il potere-dovere di provvedere da parte dell'organo competente;

- la determinazione tariffaria adottata in una fase temporale successiva, secondo quanto previsto al punto 9.1 della deliberazione ARERA n. 664/2015, comporta, in base al successivo punto 9.2, l'eventuale applicazione di componenti a conguaglio successivamente all'approvazione da parte dell'Autorità;

- d'altro canto, non risulta dagli atti di causa che siano state approvate da ARERA le tariffe per il periodo regolatorio successivo (MIT-3), approvazione che comporterebbe, eventualmente, la previsione del conguaglio anche per il periodo regolatorio in interesse (MIT-2).

Per quanto esposto e rilevato, il primo motivo, in quanto infondato deve pertanto essere respinto.

C. – La reiezione del primo motivo conduce a rendere rilevante la questione della legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1 *bis*, 1 *ter*, 1 *quater* e 1 *quinqües* della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 – posta dall'AMAP s.p.a. con il quarto motivo di ricorso – in quanto le doglianze dedotte con i motivi secondo e terzo presuppongono la competenza della Giunta Regionale a determinare le tariffe e, pertanto, il loro scrutinio presuppone la sussistenza di tale sfera di attribuzione in capo a tale organo.

La questione di costituzionalità ad avviso del Collegio è rilevante e non manifestamente infondata, per le ragioni che seguono.

C.1. – *Rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinqües della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, in*



riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s) della Costituzione.

Il provvedimento impugnato – la deliberazione della Giunta Regionale n. 287 del 6 luglio 2023 – si presenta chiaramente come provvedimento applicativo delle disposizioni contenute nell'art. 2, commi 1 *bis*, 1 *ter*, 1 *quater* e 1 *quinqies*, della l.r. n. 19/2015, aggiunti dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16.

Deve, in particolare osservarsi che la competenza dell'organo politico a determinare la tariffa e lo schema regolatorio per il servizio correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionale di livello sovrambito di cui all'art. 9 della l.r. n. 11/2002 rinviene la sua base normativa nella su citata disposizione regionale.

Di tale norma pertanto questo T.A.R. dovrebbe fare applicazione in sede di scrutinio del secondo e del terzo motivo, e il giudizio pendente non potrebbe essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione di legittimità costituzionale che si va a sollevare, il cui eventuale accoglimento comporterebbe la conseguente illegittimità della deliberazione n. 287/2023, atto che di tale norma regionale costituisce diretta ed immediata espressione esecutiva.

Quanto appena rilevato vale, in particolare:

- sia per quanto attiene al secondo motivo, relativo alla formazione della fattispecie silenziosa, quale delineata dal comma *quater* dello stesso articolo 2, in quanto l'esame di tale censura presuppone che sussistano tutti gli elementi per la formazione del silenzio-assenso, primo tra tutti la competenza dell'organo ad adottare il provvedimento: in assenza di tale presupposto – che si radica in capo alla Giunta Regionale in virtù della norma regionale della cui legittimità costituzionale si discute – nessun silenzio significativo potrebbe formarsi;
- sia per quanto concerne il terzo motivo, con il quale la ricorrente assume la violazione, da parte della Giunta Regionale, dei termini previsti da ARERA, per l'approvazione delle tariffe idriche e il relativo aggiornamento biennale, con le deliberazioni n. 664/2015 e n. 918/2017.



Tanto vale, come già anticipato, a rendere rilevante, ai fini della decisione del ricorso nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, che si solleva con la presente sentenza non definitiva per le ragioni di non manifesta infondatezza in prosieguo esposte.

C.2. – La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s) della Costituzione.

Violazione delle competenze legislative esclusive statali in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente.

La norma regionale stabilisce che:

“1-bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, nel rispetto della normativa vigente e delle competenze dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), determina la tariffa e lo schema regolatorio per il servizio correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionale di livello sovrabito di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 e successive modificazioni, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione di cui al comma 1-ter.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, è istituita la Commissione idrica regionale (CIR), di cui fanno parte i presidenti delle assemblee territoriali idriche disciplinate dalla presente legge, presieduta dall'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità o suo delegato. Il presidente convoca la Commissione, ne coordina l'attività, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, dirige i lavori e vigila sull'andamento complessivo delle attività. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti.

1-quater. L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità



trasmette la proposta tariffaria e lo schema regolatorio ai componenti della CIR, che è convocata entro il quattordicesimo giorno dalla trasmissione. Qualora necessario, il presidente della CIR può disporre una seconda convocazione da tenersi non oltre il quattordicesimo giorno dalla prima convocazione. Il parere si intende favorevolmente acquisito ove non pervenuto entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta del profilo tariffario e dello schema regolatorio ai componenti della CIR.

l-quinquies. La partecipazione alla CIR di cui al presente articolo è a titolo gratuito e ai componenti della medesima non spettano indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.”.

C.2.1. – Sull’articolo 2, comma 1 bis, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19.

Al fine di argomentare in ordine alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, si rende necessario ricostruire il quadro normativo di riferimento, costituito dalle seguenti disposizioni:

- l’art. 141 del d. lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che “1. *Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione è la disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.*

2. Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.”;

- l’art. 142, co. 3, del d. lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), il quale stabilisce che “3. *Gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo*



148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto”;

- l'art. 147, co. 1, dello stesso d. lgs. n. 152/2006, a tenore del quale “1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1”;

- l'art. 154, co. 4, del su citato d. lgs. n. 152/2006 (come sostituito dall'art. 34, co. 29, del d.l. n. 179/2012, conv. dalla l. n. 221/2012), il quale prevede che “4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;

- l'art. 10, co. 14, lett. d), del d.l. 70/2011, secondo cui “14. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:

(...omissis...)

d) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa



comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni";

- l'art. 3 della legge della Regione Siciliana n. 19/2015, il quale, per quanto qui di specifico interesse, stabilisce che *"1. Al fine della gestione del servizio idrico integrato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità individua in numero di 9 gli Ambiti territoriali ottimali (ATO) coincidenti con le zone omogenee dei bacini idrografici o con i preesistenti Ambiti territoriali ottimali.*

2. In ogni Ambito territoriale ottimale, di cui al comma 1, è costituita un'Assemblea territoriale idrica, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. L'Assemblea è composta dai sindaci dei comuni ricompresi nell'ATO che eleggono il Presidente dell'Assemblea che esercita le funzioni già attribuite dalle Autorità d'Ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Assemblea territoriale idrica svolge le seguenti funzioni:



(omissis)

c) approva la proposta di tariffazione dei corrispettivi relativi alla fornitura del servizio idrico;

- l'art. 13 bis (Norma transitoria) della stessa l.r. n. 19/2015, introdotto dall'art. 38 della l.r. n. 3/2016, secondo cui "1. Nelle more della definizione e del concreto avvio del modello tariffario regionale di cui alle disposizioni della presente legge, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i provvedimenti tariffari dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 474/2015 dell'Autorità medesima, conservano efficacia nella Regione.

2. Fino alla definizione ed al concreto avvio del modello tariffario regionale di cui alla presente legge, trova applicazione ogni altro eventuale successivo provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI).

3. Fino alla definizione ed al concreto avvio del modello tariffario regionale di cui alla presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) continua ad esercitare, anche con riferimento alle gestioni operanti nel territorio siciliano, i poteri di cui all'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni nonché di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 e successive modifiche ed integrazioni."

In ordine al delineato quadro normativo, deve rammentarsi che, per la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale:

- lo Stato ha fatto ricorso a competenze esclusive nelle materie della concorrenza, della tutela dell'ambiente e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Corte Costituzionale, sentenza 20 novembre 2009, n. 307);

- poiché la disciplina della tariffa del SII è da ricondurre "...ai titoli di competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost. (sentenze n. 67 del 2013, n.

142 e n. 29 del 2010, n. 246 del 2009), l'uniforme metodologia tariffaria adottata dalla legislazione statale garantisce, in primo luogo, un trattamento uniforme alle varie imprese operanti in concorrenza tra loro, evitando che si producano arbitrarie disparità di trattamento sui costi aziendali, conseguenti a vincoli imposti in modo differenziato sul territorio nazionale. Il nesso della previsione con la tutela della concorrenza si spiega anche proprio in ragione della circostanza che la regolazione tariffaria deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione e l'efficienza e affidabilità del servizio art. 151, comma 2, lettere c), d), e), D.Lgs. n. 152 del 2006 attraverso un metodo tariffario (artt. 151 e 154, comma 1, del codice dell'ambiente) teso a garantire la copertura dei costi e, al contempo, "diretto ad evitare che il concessionario recte: gestore unico abusi della sua posizione dominante" (sentenza n. 246 del 2009, che richiama anche le sentenze n. 335 e n. 51 del 2008)..." (Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 maggio 2017, n. 2481);

- "...tutte le menzionate norme statali sono ascrivibili alla "tutela della concorrenza" in base a un indirizzo costante di questa Corte secondo cui "devono essere ricondotte "ai titoli di competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., sia la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato (sentenze n. 67 del 2013, n. 142 e n. 29 del 2010, n. 246 del 2009), sia le forme di gestione e le modalità di affidamento al soggetto gestore (sentenze n. 117 e n. 32 del 2015, n. 228 del 2013, n. 62 del 2012, n. 187 e n. 128 del 2011, n. 325 del 2010), con la precisazione, operata sempre con riguardo al settore idrico, che le regioni possono dettare norme che tutelino più intensamente la concorrenza rispetto a quelle poste dallo Stato (sentenza n. 307 del 2009)" (sentenza n. 93 del 2017)" (sentenza n. 65 del 2019), spettando allo Stato "la disciplina del regime dei servizi pubblici locali, vuoi per i profili che incidono in maniera diretta sul mercato, vuoi per quelli connessi alla gestione unitaria del servizio" (sentenza n. 173 del 2017; nello stesso senso, sentenze n. 65 del 2019 e n. 160 del 2016)..." (cfr. Corte Costituzionale, 6 novembre 2020, n. 231; v. anche Corte Costituzionale, 4 febbraio 2010, n. 29; Corte

Costituzionale, 24 luglio 2009, n. 246).

Deve quindi rilevarsi che:

- il Servizio Idrico Integrato – consistente nell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue (cfr. art. 141, co. 1) – è un servizio pubblico locale di rilevanza economica, che attiene pertanto alla materia “tutela della concorrenza” di esclusiva competenza dello Stato ex art. 117, co. 2, lett e), Cost. (Corte Costituzionale, 17 novembre 2010, n. 325; Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2024, n. 1115; Sez. II, 7 dicembre 2022, n. 10729), che deve essere svolto secondo il criterio della copertura dei costi mediante i ricavi;
- il profilo della competenza a predisporre la tariffa - definita dall'art. 154 del d.lgs. n. 152/2006, e da predisporre in base al metodo tariffario di cui al citato art. 10, co. 14, del d.l. n. 70/2011 - ha una sua compiuta disciplina, che attribuisce la competenza alla determinazione delle tariffe all'Ente di governo dell'ambito, cui partecipano gli enti locali;
- anche in Sicilia la competenza all'approvazione delle tariffe è devoluta all'Ente di governo dell'Ambito, come si evince dal su riportato art. 3, co. 3, della l.r. n. 19/2015;
- è stato precisato che “...ai sensi dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, la tariffa base viene predisposta dall'ente di governo dell'ambito, nell'osservanza del metodo tariffario regolato dall'AEEGSI cui viene trasmessa per l'approvazione...” (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 4 maggio 2017, n. 93).

In tale materia, pertanto, l'aspetto della individuazione del soggetto competente per la determinazione delle tariffe è sottratto alle regioni, a meno che non abbiano competenza legislativa esclusiva; e, nel caso della Regione Siciliana, la Corte Costituzionale ha già chiarito che la potestà legislativa è residuale, sicché le materie di competenza esclusiva e “trasversali” dello Stato, come la tutela della concorrenza e la tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, co. 2, lettere e) ed s), Cost., possono influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o



residuale delle Regioni, come accade per la disciplina del servizio idrico integrato (v. Corte Cost. n. 93/2017 cit.).

Anche il Giudice siciliano di appello – pur dando atto dell’aspetto sostanziale relativo alle esigenze di uniformità delle determinazioni coinvolgenti più ambiti territoriali ottimali – ha tuttavia rilevato che “il profilo della competenza a predisporre la tariffa trova una compiuta regolamentazione normativa” (cfr. punto 23.5 della sentenza del C.G.A. n. 666/2021); osservando – quanto alle esigenze di coordinamento sovra-provinciali – che le stesse possono trovare “*opportuna risoluzione in sede organizzativa, con uno maggiore sforzo nella programmazione degli investimenti e delle manutenzioni e nella ripartizione dei relativi costi nel piano finanziario*” (v. punto 23.6).

Rileva ulteriormente il Collegio che, come evincibile dalle norme regionali su riportate, l’attuale modello organizzatorio delineato dalla Regione Siciliana è costituito da nove ambiti territoriali ottimali, senza alcuna eccezione per il segmento relativo al grossista e, pertanto, senza distinguere tra la tariffa all’utenza e quella del grossista, al quale (grossista che serve più ATO) fa del resto riferimento anche l’ARERA.

Si rinvia, a titolo esemplificativo, proprio alla deliberazione ARERA n. 664 del 28 dicembre 2015 relativa all’approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MIT-2 (in atti), la quale:

- all’art. 1.1 (Ambito di applicazione) include, quanto al servizio di Acquedotto, “*la vendita all’ingrosso*”, precisando al punto 1.2 che il provvedimento “*si applica integralmente anche ai soggetti che, a qualunque titolo, anche per una pluralità di ATO, svolgono uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1.1, e operino sul territorio nazionale ad eccezione che nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nelle Regioni a statuto speciale che avessero eventualmente legiferato in materia.*”;
- al punto 7.7 stabilisce che “*Laddove a seguito di accorpamento tra gestioni, un*



unico gestore serva una pluralità di ATO, la relativa predisposizione tariffaria, opportunamente ripartita in sezioni, è trasmessa, per quanto di competenza, ai diversi Enti di governo dell'ambito; si applica quanto previsto al precedente comma 7.6".

Non può giovare, ai fini di negare la non manifesta infondatezza della questione, la dimensione di "sovrambito" di tale competenza, in quanto – oltre a quanto già sopra rilevato in ordine alla chiarezza del quadro normativo statale, anche quale parametro interposto – va ribadito che la tutela dell'ambiente e del paesaggio è competenza spettante allo Stato, in base all'art. 117, co. 2, lett. s), Cost., venendo in rilievo norme qualificabili come "riforme economico-sociali" che si impongono anche al legislatore regionale (Corte Costituzionale, sentenza 27 gennaio 2022, n. 21).

Il modello di organizzazione basato sugli ambiti territoriali ottimali si sostanzia, infatti, in un modello che fa leva non solo su un parametro geografico, ma anche sulle risorse idrologiche naturali, secondo parametri anche tecnici ed economici, in quanto la dimensione "ottimale" mira anche alla realizzazione di economie di scala; oltre che, naturalmente, ad una gestione integrata del servizio caratterizzata dalla unicità della gestione all'interno di ogni singolo ATO: sotto tale profilo, viene in rilievo anche la tutela ambientale, in quanto l'attribuzione delle competenze all'Ente di governo di ciascun Ambito è altresì strumentale alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche.

Non è del resto casuale che la competenza alla predisposizione della tariffa sia stata assegnata dal legislatore nazionale all'ente di governo d'ambito, in quanto la disciplina statale mira a preservare anche il bene giuridico "ambiente" dai rischi derivanti da una tutela non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore.

In definitiva, la chiara scelta del legislatore statale - nelle materie trasversali della concorrenza e della tutela dell'ambiente - si caratterizza per l'aggregazione in ambiti di servizio ottimali, espressione dell'esigenza di razionalizzazione dei



servizi e di una migliore organizzazione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo; nonché, di una esigenza di assegnare agli enti locali – per il tramite delle Assemblee Territoriali Idriche, alle quali tali enti partecipano obbligatoriamente – le relative valutazioni per la migliore cura dell'interesse pubblico.

Ritiene, d'altro canto, il Collegio di non potere neppure percorrere l'opzione, indicata dalla difesa del gestore Siciliacque, nella parte in cui, nel sostenere la legittimità costituzionale della norma regionale, pone l'accento sul potere (asseritamente) co-decisorio conferito alle Assemblee Territoriali Idriche con il parere obbligatorio e vincolante di pertinenza della CIR ai sensi dell'art. 2, commi 1 *ter* e 1 *quater*.

Deve, invero, osservarsi che la norma regionale incide sulla competenza legislativa esclusiva statale in materia di concorrenza e tutela dell'ambiente, e sull'assetto delle competenze quale chiaramente delineato e stabilito a livello statale dal d. lgs. n. 152/2006; assetto, rispetto al quale la disposizione regionale assegna all'organo regionale il potere di adottare il provvedimento di determinazione delle tariffe, previsto dalla normativa statale vigente esclusivamente in capo agli Enti di governo in ragione dello stretto collegamento tra tali Enti e l'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento.

Tale elemento si pone, ad avviso del Collegio quale dato troncante.

Ne consegue che – in assenza dell'art. 2, co. 1 *bis*, della l.r. n. 19/2015 – la competenza delle Assemblee Territoriali Idriche si estenderebbe all'approvazione della proposta di tariffazione dei corrispettivi relativi alla fornitura del servizio idrico anche per il sovrambito, in conformità al modello nazionale e per come già affermato nelle sentenze già rese da questo Tar e dal CGA nel precedente segmento contenzioso.

Non pare superare tale contrasto neppure la previsione del parere obbligatorio e vincolante della Commissione Idrica Regionale, e si approda a questo punto alla



non manifesta infondatezza della questione anche in relazione ai commi 1 ter e 1 quater dell'art. 2.

C.2.2. – Sull'articolo 2, commi 1-ter e 1-quater, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19.

Con riferimento al meccanismo delineato – e alla prevista formazione del silenzio assenso con il decorso del termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta del profilo tariffario e dello schema regolatorio ai componenti della CIR – deve osservarsi che:

- viene in rilievo un'attività consultiva da espletarsi in un ristrettissimo termine per provvedere (trenta giorni), ed una decisione assunta da un organo diverso da quello previsto dalla normativa nazionale quale soggetto competente all'adozione delle tariffe da sottoporre all'approvazione dell'Autorità;
- tale parere, nel modello delineato dal legislatore regionale, viene reso da una commissione composta dai Presidenti delle Assemblee Territoriali Idriche, senza che risulti che ciascuna Assemblea Territoriale Idrica – Ente individuato dal legislatore statale quale organo competente a determinare le tariffe per il rispettivo Ambito Territoriale – si sia formalmente espressa;
- sicché solo apparentemente, ad avviso del Collegio, si configura una fase “co-decisoria” in virtù del parere vincolante, in quanto la formale partecipazione alla determinazione del contenuto dell'atto finale si scontra – peraltro, in un contesto normativo caratterizzato anche dalla tutela dell'ambiente – con il termine di appena trenta giorni, senza previsione di alcun evento interruttivo e/o sospensivo; delineandosi piuttosto quale meccanismo di sostituzione dell'organo regionale rispetto agli Enti di governo.

Sotto tale ulteriore profilo appena accennato, non vale ad escludere la non manifesta infondatezza neppure la circostanza – evidenziata dalla difesa di Siciliacque – per cui la norma regionale delineerebbe, appunto, un potere sostitutivo della Regione rispetto ad una possibile inerzia delle Assemblee Territoriali Idriche.



Deve sul punto osservarsi che:

- l'attribuzione di un potere sostitutivo in tale specifico ambito attiene comunque ad una funzione che, per quanto attiene alle tariffe, non compete alla Regione e che si pone in contrasto anche con l'art. 10, co. 14, del d.l. n. 70/2011, che attribuisce espressamente tale potere sostitutivo all'Autorità statale (in tal senso, Corte Costituzionale, 12 aprile 2013, n. 67);

- in attuazione di tale disposizione, le deliberazioni dell'Autorità – e, in particolare, per il periodo regolatorio in interesse, la deliberazione n. 664/2015 – disciplinano un meccanismo che consente di superare l'eventuale inerzia dei soggetti coinvolti nella determinazione della tariffa, prevedendo che il gestore, a fronte dell'inerzia dell'organo competente, possa presentare a tale organo l'istanza dandone comunicazione all'Autorità, la quale ha il potere di diffidare l'ente di governo ad adempiere entro i successivi trenta giorni; termine, decorso il quale, l'istanza del gestore si intende accolta dall'ente di governo e viene trasmessa all'Autorità ai fini dell'approvazione entro i successivi novanta giorni (v. punti 7.5, 7.6, 8.3 e 8.4 della deliberazione n. 664/2015).

Non può condurre ad una lettura costituzionalmente compatibile della norma regionale neppure l'assunto – sempre sostenuto dal gestore – secondo cui la norma regionale avrebbe disciplinato la ripermimetrazione degli ambiti territoriali ottimali, prevedendo un “unico ambito sovraprovinciale” per quanto riguarda l'approvvigionamento “all'ingrosso”.

Osserva sul punto il Collegio che:

- dall'esame della norma non risulta che sia stato normato alcun “ulteriore ambito unico” con una possibile forma di coordinamento tra le ATI, in quanto nessuna modifica è stata apportata all'art. 3 della legge della Regione Siciliana n. 19/2015, avente ad oggetto la “individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali”; la lettera della norma, pertanto, non consente di affermare l'intervenuta creazione di un ente intermedio di livello “sovraprovinciale”;



- come già rilevato al superiore punto C.2.1., l'ATO deve essere organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, dovendo il relativo dimensionamento avvenire in base alle dimensioni gestionali, ai parametri fisici demografici e tecnici;
- l'opzione interpretativa della norma regionale offerta dal gestore per altro incorrerebbe nella medesima questione di costituzionalità, in quanto non compatibile con il dato costituzionale.

Va a tal fine rammentato che:

- a norma dell'art. 147, co. 1, del d. lgs. n. 152/2006, *“1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1”*;
- come previsto dall'art. 154, co.1, del d. lgs. n. 152/2006, la tariffa, quale corrispettivo del servizio idrico integrato, è determinata *“tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga»”*.

Dal punto di vista della tariffa, ciò significa che il gestore del SII deve, per ciascun ambito territoriale, necessariamente applicare all'utenza finale una tariffa idrica che

copra tutti i costi e, quindi, anche il prezzo dell'acqua fornita dal gestore di sovrambito; ne consegue che l'eventuale sovrapprezzo finisce in definitiva per ribaltarsi sugli utenti finali, soprattutto in territori in cui la risorsa è molto scarsa e maggiore è la necessità di approvvigionamento di acqua con vendita all'ingrosso.

Ad avviso del Collegio, non pare infine dirimente – quale dato a favore dell'asserita competenza regionale per il “sovrambito” – la previsione, e il relativo computo nella tariffa, del canone di concessione previsto a suo tempo dal bando di gara per la scelta del partner privato di Siciliacque che il gestore corrisponde alla Regione (ente che partecipa per il 25%), in quanto è stata più volte statuita la prevalenza delle regole di ARERA pur in presenza di convenzioni preesistenti, rilevando che *“...il gestore del servizio idrico integrato non gode di una posizione di legittimo affidamento al mantenimento delle condizioni assicurate dalla convenzione, anche attraverso forme di compensazione...(omissis)...Inoltre rientra nei poteri dell'Autorità dettare prescrizioni che sostituiscono previsioni contrattuali, poiché, seppure l'art. 1339 c.c. si riferisca alle clausole imposte dalla legge, esso ricomprende non soltanto l'ipotesi in cui la legge individui direttamente la clausola da inserirsi nel contratto, bensì anche ai casi in cui la legge preveda che l'individuazione della clausola sia effettuata da una fonte normativa di rango secondario da essa autorizzata (cfr. Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 27 luglio 2011, n. 16401); il che, in relazione ai poteri dell'Arera, è rinvenibile nell'art. 10, comma 14, lettere d) e f), del decreto-legge n. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011...”* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 30 giugno 2022, n. 5428; nello stesso senso, Consiglio di Stato, Sez. II, 7 dicembre 2022, n. 10727).

Deve anche aggiungersi – esaminando il diritto vivente su tale specifico punto – che tale eventuale percorso è stato indicato come alquanto dubbio dallo stesso C.G.A., il quale ha chiarito che:

- *“...Non si ravvisano elementi di incostituzionalità nel quadro normativo così*

delineato, ben potendo le esigenze di coordinamento sovra-provinciali trovare opportuna risoluzione in sede organizzativa, con uno maggiore sforzo nella programmazione degli investimenti e delle manutenzioni e nella ripartizione dei relativi costi nel piano finanziario. D'altra parte, la più volte citata deliberazione del 28.12.2015 (MIT-2) contempla espressamente la possibilità di soggetti che svolgono una o più delle attività di cui all'art.1 (tra cui viene citata la vendita all'ingrosso) per una pluralità di ATO (v. ad esempio, oltre al medesimo art.1, l'art.7.7), fattispecie quindi non eccentrica rispetto al modello normativo.

23.7. Peraltro, la stessa possibilità che la normativa regionale individui un soggetto gestore sovracomunale presenterebbe alcune criticità, come si evince dall'esame della giurisprudenza" (cfr. punti 23.6 e 23.7. della sentenza n. 666/2021);

- pertanto, quanto alla possibilità che la normativa regionale individui un soggetto gestore sovracomunale, anche il C.G.A. ha indicato possibili profili di criticità, richiamando sia la giurisprudenza della Corte Costituzionale, sia quella del Consiglio di Stato con specifico riferimento alla dimensione ottimale dell'ATO, al principio di divisione in Ambiti Territoriali Ottimali e all'unicità di gestione all'interno di ciascuno di essi (v. punto 23.7 della sentenza).

Sotto tale specifico profilo, va anche richiamata la deliberazione ARERA n. 664/2015, punto 7.7, che prevede che, in caso di accorpamento di gestioni per una pluralità di ATO, la predisposizione tariffaria, ripartita in sezioni, sia tramessa ai diversi Enti di governo dell'ambito.

Ritiene pertanto il Collegio che il meccanismo delineato dalla norma regionale, di adozione da parte della Giunta regionale di una tariffa unica per una porzione del servizio di acquedotto (inserito all'interno del SII) – senza che emerga la peculiarità dei singoli ambiti territoriali ottimali e con l'obliterazione delle connesse competenze delle Assemblee Territoriali Idriche, sostanzialmente non coinvolte nel procedimento di determinazione tariffaria – si ponga anche per tali ragioni in contrasto con l'art. 117, co. 2, lettere e) ed s), della Costituzione e con gli



interposti parametri normativi su riportati.

Deve ulteriormente osservarsi che – sebbene la competenza della Giunta Regionale afferisca alla determinazione della tariffa per il servizio “*correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionale di livello sovrambito di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11*” – quindi, su opere di approvvigionamento idrico suscettibili di alimentare uno o più ambiti territoriali ottimali (v. art. 9 della l.r. n. 11/2002), la competenza della Regione quale ente proprietario su tali opere, se implica il correlato potere di gestione delle stesse opere, non si traduce per ciò stesso nella competenza a determinare le tariffe, aspetto che si inserisce in un contesto normativo statale chiaramente delineato.

Sotto tale profilo, non è superfluo rilevare che il grossista è comunque un operatore che gestisce un segmento di attività che si inserisce nella gestione dello stesso Servizio Idrico Integrato, soggetto pertanto a tutte le disposizioni normative e regolatorie del settore; e che, come già rilevato “...*gli atti di regolazione tariffaria delle autorità indipendenti non regolano un mercato libero, ma un servizio pubblico – per quanto qui interessa, il SII, ossia l'intera filiera idrica, ivi compreso l'approvvigionamento del gestore (nella specie, Acam) dal grossista (nella specie, S.A.T.) –*, al fine di individuare i criteri di determinazione della tariffa applicabile come controprestazione della fornitura del servizio medesimo...” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 marzo 2019, n. 1958).

Non può, quindi, aderirsi alla difesa di Siciliacque quando sostiene che la legge regionale non disciplinerebbe la materia della tariffa del SII, ma solo del servizio (correlato) di approvvigionamento idrico sovrambito, in quanto la stessa Autorità di regolazione include nella “porzione” di tale servizio pubblico definita come “acquedotto”, la captazione, l'adduzione, la potabilizzazione e “la vendita all'ingrosso del medesimo servizio”.

Pertanto, si ritiene che dall'esame anche del “diritto vivente” emerga l'impossibilità di fornire una lettura costituzionalmente orientata della norma regionale, la quale,



nell'assegnare all'organo politico regionale la competenza a determinare la tariffa e lo schema regolatorio, si pone in contrasto con l'art. 117, co. 2, lettere e) ed s) della Costituzione, come interpretate costantemente dalla Corte Costituzionale.

C.2.3. – Sull'articolo 2, comma 1 quinquies, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19.

La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 *bis*, 1 *ter* e 1 *quater*, si estende al comma 1 *quinquies*, il quale prevede la gratuità della partecipazione alla CIR, venendo in rilievo una disposizione intimamente collegata ai commi 1 *ter* e 1 *quater* che disciplinano il funzionamento di tale Commissione.

D. Per quanto attiene, infine, all'adombrata questione di costituzionalità dell'attuale assetto della normativa nazionale per possibile lesione degli articoli 3, 97 e 118 Cost. (v. difese di Siciliacque del 7 ottobre 2023 e del 30 gennaio 2024) – al fine di rilevarne la manifesta infondatezza è sufficiente rinviare a quanto osservato dal Giudice di appello con la menzionata sentenza n. 666/2021, osservando che “*Non si ravvisano elementi di incostituzionalità nel quadro normativo così delineato, ben potendo le esigenze di coordinamento sovra-provinciali trovare opportuna risoluzione in sede organizzativa, con uno maggiore sforzo nella programmazione degli investimenti e delle manutenzioni e nella ripartizione dei relativi costi nel piano finanziario. D'altra parte, la più volte citata deliberazione del 28.12.2015 (MIT-2) contempla espressamente la possibilità di soggetti che svolgono una o più delle attività di cui all'art.1 (tra cui viene citata la vendita all'ingrosso) per una pluralità di ATO (v. ad esempio, oltre al medesimo art.1, l'art.7.7), fattispecie quindi non eccentrica rispetto al modello normativo*”.

E. – In conclusione, appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che, con la presente sentenza non definitiva, viene rimessa alla Corte Costituzionale in ordine all'articolo 2, commi 1 *bis*, 1 *ter*, 1 *quater* e 1 *quinquies* della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost..

Il processo deve, pertanto, essere sospeso, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per ogni conseguente statuizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

- a) respinge il primo motivo di ricorso;
- b) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1 *bis*, 1 *ter*, 1 *quater* e 1 *quinquies* della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost.;
- c) sospende il presente giudizio ai sensi dell'art. 79, primo comma, cod. proc. amm.;
- d) ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per il competente controllo di legittimità sulle questioni sollevate;
- e) rinvia ogni definitiva statuizione in rito e nel merito del ricorso in epigrafe, nonché sulle spese di lite, all'esito del promosso giudizio di legittimità costituzionale, ai sensi degli artt. 79 e 80 cod. proc. amm.;
- f) ordina che, a cura della segreteria della Sezione, la presente sentenza non definitiva: a) sia notificata a tutte le parti in causa, ivi comprese espressamente quelle intime e non costituite, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione Siciliana nonché; b) sia comunicata al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

Luca Girardi, Referendario

*Il presidente: Veneziano
L'estensore: Cappellano*

(2024.23.1133)15.a

PRESIDENZA**D.P. n. 243 del 24 maggio 2024 - Modifica della composizione del Comitato per le pensioni privilegiate.**

Con decreto presidenziale n. 243/Serv. 1°/SG del 24 maggio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), e comma 4 della legge regionale 25 aprile 1969, n. 11, sono stati nominati quali rappresentanti del Consiglio di giustizia amministrativa in seno al Comitato per le pensioni privilegiate i seguenti componenti:

- dott. Antonino Caleca - consigliere del Consiglio di giustizia amministrativa - componente effettivo;
- dott. Maurizio Antonio Pasquale Francola - consigliere del Consiglio di giustizia amministrativa - componente supplente;
- prefetto Enrico Gullotti - consigliere del Consiglio di giustizia amministrativa - componente supplente.

Il dirigente del servizio 1 della Segreteria regionale: Salamone

(2024.21.1062)02.a

D.D.G. n. 309 del 31 maggio 2024 - PO FESR Sicilia 2014/2020 - OT 5 - Azione 5.3.2 - Approvazione degli studi di Microzonazione sismica di livello 3 (MS3) e dell'Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) di una parte dei comuni ricompresi nel Progetto 2, lotti A, B e C, del Piano regionale di microzonazione sismica.

Con decreto n. 309 del 31 maggio 2024 del dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile, sono stati approvati, certificandone la loro conformità agli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, ai sensi dell'art. 6, comma 7, dell'OPCM 3907/2010 e ss.mm.ii., gli studi di Microzonazione sismica di livello 3 (MS3) e dell'Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) di una parte dei comuni ricompresi nel Progetto 2, lotti A, B e C, del Piano regionale di MS, di seguito elencati: Ali, Ali Terme, Basicò, Ficarra, Fiumedinisi, Floresta, Furci Siculo, Graniti, Librizzi, Limina, Mandanici, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Novara di Sicilia, Oliveri, Piraino, Raccuja, Roccalumera, Rometta, San Piero Patti, Sant'Angelo di Brolo, Santa Domenica Vittoria, Sinagra e Ucria (Provincia di Messina); Aci Castello, Aci Sant'Antonio, Belpasso, Biancavilla, Caltagirone, Fiumefreddo di Sicilia, Mascalucia, Nicolosi, San Gregorio di Catania, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde e Viagrande (Provincia di Catania); Comiso, Giarratana e Monterosso Almo (Provincia di Ragusa); Buccheri, Canicattini Bagni, Floridia, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo e Sortino (Provincia di Siracusa).

Per prendere visione dei contenuti degli studi in argomento è possibile consultare il sito tematico del DRPC Sicilia tramite il seguente indirizzo: <https://www.protezionecivilesicilia.it/it/226-stato-di-attuazione-del-piano.asp>.

Cocina

(2024.23.1142)02.c

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA**D.D.G. n. 3718 del 3 giugno 2024 - Piano strategico della politica agricola comune 2023/2027 - Adozione delle Check-list AGEA versione 3.1 comprensive del quadro sanzionatorio in materia riduzioni/esclusioni per il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici.**

Con decreto n. 3718 del 3 giugno 2024, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura, Autorità di gestione regionale del PSP 2023-2027, ha adottato le Check-list AGEA versione 3.1 comprensive del quadro sanzionatorio in materia riduzioni/esclusioni per il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici.

Il suddetto decreto col relativo allegato è stato pubblicato in forma integrale nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del P.S.R. Sicilia 2014/2022 - sezione "normativa e documenti" e della Regione siciliana - sezione "Strutture Regionali" - Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento agricoltura.

Il dirigente dell'Area 4: Lombardo

(2024.23.1131)03.a

D.D.S. n. 3937 del 7 giugno 2024 - Piano operativo complementare POC - Asse 1 - Avviso pubblico "Aiuto temporaneo eccezionale per il caro energia alle imprese agricole e alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli particolarmente colpiti dalla crisi del conflitto russo-ucraino" - Approvazione degli elenchi integrativi delle istanze ammesse e non ammesse della linea B) e delle istanze ammesse della linea C) - Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania.

Con decreto n. 3937 del 7 giugno 2024 del dirigente del servizio 6 del Dipartimento regionale dell'agricoltura, sono stati approvati gli elenchi integrativi, relativi al D.R.S. n. 1419 del 25 marzo 2024, delle istanze ammesse e non ammesse della linea B) Imprese attive nella trasformazione e commercializzazione e delle istanze ammesse della linea C) Imprese attive nella produzione primaria - Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania, del Piano operativo complementare POC - Asse 1 - Dipartimento agricoltura - Aiuto temporaneo caro energia.

Il decreto è consultabile, per esteso, nel sito istituzionale dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'indirizzo: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/aiuto-temporaneo-eccezionale-caro-energia>.

Dimino

(2024.24.1160)03.a

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**D.D.G. n. 1109 del 30 maggio 2024 - Approvazione della rendicontazione finale e concessione in via definitiva di un contributo all'impresa Firriato Distribuzione s.r.l. per la realizzazione di un progetto di cui al PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 1.1.2.**

Con decreto n. 1109/5.S del 30 maggio 2024 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata approvata la rendicontazione finale ed è stato concesso il contributo in via definitiva per la realizzazione del progetto n. 06TP4634100315 all'impresa Firriato Distribuzione s.r.l., relativamente all'Azione 1.1.2 "Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese" del PO FESR Sicilia 2014/2020.

Il suddetto D.D.G. è stato registrato presso la Ragioneria centrale con nota n. 250 del 31 maggio 2024, es. fin. 2024, cap. 742872.

Il dirigente del servizio 5: Ammavuta

(2024.23.1141)04.a

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**D.A. n. 166 del 22 maggio 2024 - Riparto definitivo delle risorse da assegnare ai comuni ai sensi del comma 19 dell'art. 3 della legge regionale n. 2/2023 e s.m.i., quali quote dei trasferimenti regionali di parte corrente destinate alle finalità di cui alla legge regionale n. 22/2015.**

Nel sito internet del Dipartimento regionale delle autonomie locali, all'indirizzo di seguito specificato, è consultabile il decreto dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica n. 166 del 22 maggio 2024, con il quale si è provveduto al riparto definitivo delle risorse da assegnare ai comuni ai sensi dell'art. 3, comma 19, della legge regionale n. 2/2023 e s.m.i., quali quote dei trasferimenti regionali di parte corrente, destinate alle finalità di cui alla legge regionale n. 22/2015: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/n166serv-4-22052024>.

Il dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale delle autonomie locali: Tornabene

(2024.21.1045)05.a

**ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA**

D.A. n. 58 del 5 giugno 2024 - Nomina della Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse di cui al decreto n. 113 del 10 aprile 2024.

Con decreto n. 58/Gab del 5 giugno 2024 dell'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, è stata nominata, ai sensi dell'articolo 128, comma 8/bis, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche, la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse presentate in conformità all'Avviso pubblico di cui al decreto della Segreteria generale della Presidenza della Regione n. 113 del 10 aprile 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I - n. 18 del 19 aprile 2024.

Il capo di Gabinetto: Valenti

(2024.23.1152)06

**ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA****ASSESSORATO DELL'ECONOMIA**

D.I. n. 59 del 6 giugno 2024 - Disciplina per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 - esercizi finanziari 2024 e 2025.

Con decreto interassessoriale n. 59/Gab del 6 giugno 2024, l'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, di concerto con l'Assessore per l'economia ha emanato il provvedimento, parte integrante del suddetto decreto, che disciplina la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, commi 2, in ragione delle previsioni della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, per gli esercizi finanziari 2024 e 2025.

Il capo di Gabinetto: Valenti

(2024.23.1150)06

**ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO**

D.D.G. n. 820 del 15 aprile 2024 - PO FESR 2014/2020 - Avviso Azione 9.6.6 - 2^a finestra - Presa d'atto del quadro economico finale e liquidazione del secondo pagamento intermedio relativo all'operazione "Riqualficazione dell'arenile della Riviera Lanterna a Scoglitti, nel tratto compreso tra il faro e via del mare, con realizzazione di strutture per animazione socio-culturale, spazi per lo spettacolo e spazi verdi per lo svago e le attività sportive - Parco costiero di Ponente" - comune di Vittoria.

Con decreto n. 820 del 15 aprile 2024 del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, registrato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro in data 24 aprile 2024, si è proceduto alla presa d'atto del quadro economico finale e alla contestuale liquidazione del secondo pagamento intermedio dell'operazione "Riqualficazione dell'arenile della Riviera Lanterna a Scoglitti, nel tratto compreso tra il faro e via del mare, con realizzazione di strutture per animazione socio-culturale, spazi per lo spettacolo e spazi verdi per lo svago e le attività sportive - Parco costiero di Ponente" codice Caronte: SI_1_19587 - CUP D51E18000050002, del comune di Vittoria, a valere sul PO FESR 2014/2020 - Avviso Azione 9.6.6 - 2^a finestra.

Il testo integrale del decreto è disponibile nel portale dipartimentale e nel sito www.euroinfoisicilia.it.

Il dirigente del servizio 2: Sutura

(2024.22.1109)09.a

D.A. n. 50 del 5 giugno 2024 - Avviso pubblico per la nomina della/del consigliera/e di parità regionale effettiva/o e della/del consigliera/e supplente della Regione siciliana.

Si comunica che è stato pubblicato nel sito internet della Regione siciliana- Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro il decreto dell'Assessore n. 50/Gab del 5 giugno 2024 "Avviso pubblico per la nomina della/del consigliera/e di parità regionale effettiva/o e della/del consigliera/e supplente della Regione siciliana" al seguente URL: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-famiglia-politiche-sociali-lavoro/attivita-formative/altri-contenuti>.

Il capo di Gabinetto: Greco

(2024.23.1134)09

**ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

D.D.G. n. 428 del 29 maggio 2024 - PR FSE+ Sicilia 2021/2027 - Annullamento del D.D.G. n. 367 del 13 maggio 2024 ed approvazione della graduatoria definitiva, finanziamento e impegno di somme per le proposte a valere sull'Avviso pubblico n. 11/2023 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia a.a. 2023/2024.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio n. 428 del 29 maggio 2024, è stato annullato il D.D.G. n. 367 del 13 maggio 2024 ed è stata approvata la graduatoria definitiva, con contestuale finanziamento e impegno delle somme per le proposte presentate a valere sull'Avviso pubblico n. 11/2023: per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia a.a. 2023/2024.

Il suddetto decreto è stato registrato dalla Ragioneria centrale di questo Assessorato in data 5 giugno 2024.

Il testo integrale del provvedimento ed i relativi allegati sono consultabili nel sito istituzionale <http://pti.regione.sicilia.it>, nell'area del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio, e nel sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it.

Il dirigente del servizio 3: Pinelli

(2024.24.1164)11.a

ASSESSORATO DELLA SALUTE

D.D.S. n. 492 del 13 maggio 2024 - Trasferimento della titolarità dell'accreditamento istituzionale dalla struttura "Centro oculistico La Mantia Dott.ssa Pioppo Maria Antonietta & C. s.a.s." alla struttura "Eye Center Santa Lucia s.r.l.", sita nel comune di Palermo, e trasferimento della sede legale ed operativa.

Con decreto n. 492 del 13 maggio 2024 del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale della pianificazione strategica, è stato approvato per cinque anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso per la gestione di un ambulatorio di oculistica alla struttura denominata "Eye Center Santa Lucia s.r.l.", P. IVA 06405610822, a seguito di trasferimento di titolarità dalla struttura "Centro oculistico La Mantia Dott.ssa Pioppo Maria Antonietta & C. s.a.s." alla struttura "Eye Center Santa Lucia s.r.l." e contestualmente trasferimento di sede legale e operativa da piazza Principe di Camporeale n. 261/D a Palermo ai locali siti nello stesso comune in via Alfonso Borrelli n. 1/H.

La Placa

(2024.21.1027)12.b

DD.D.S. n. 494 del 13 maggio 2024, nn. 517 e 518 del 20 maggio 2024 e D.D.G. n. 521 del 21 maggio 2024, n. 530 del 23 maggio 2024 e D.D.G. n. 525 del 21 maggio 2024 - Rinnovo del rapporto di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie della Regione.

Con decreto n. 494 del 13 maggio 2024 del dirigente del Servizio 8 del Dipartimento regionale della pianificazione strategica, è stato rinnovato per cinque anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di odontoiatria, alla struttura denominata "Ambulatorio Odontoiatrico di dott. Maltese Vincenzo &

C. s.a.s.", partita IVA 06002200829, per la gestione della struttura omonima, con sede nel comune di Belmonte Mezzagno (PA) in via Don Pino Puglisi n. 214 A/B.

La Placa

(2024.21.1026)12.b

Con decreto n. 517 del 20 maggio 2024 del dirigente del Servizio 8 del Dipartimento regionale della pianificazione strategica, è stato rinnovato per cinque anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di diagnostica per immagini - medicina nucleare, alla struttura denominata "Centro di Medicina Nucleare s.r.l.", partita IVA 004165508220, per la gestione della struttura omonima con sede nel comune di Palermo in via Agrigento n. 5.

La Placa

(2024.21.1044)12.b

Con decreto n. 518 del 20 maggio 2024 del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale della pianificazione strategica, è stato rinnovato per cinque anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso per la gestione di un ambulatorio di cardiologia alla struttura denominata "Centro di cardiologia dott.ssa Laura Quartarone s.r.l." a seguito di trasferimento di sede legale e operativa da via Necropoli Grotticelle n. 13 a Siracusa ai locali siti nello stesso comune in via Teracati n. 51/C, partita IVA 02071390898.

La Placa

(2024.21.1043)12.b

Con decreto n. 521 del 21 maggio 2024 del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale della pianificazione strategica, a seguito di modifiche strutturali ed ampliamento strutturale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.A. n. 741 del 4 luglio 2023, è stato rinnovato per anni cinque l'accreditamento istituzionale concesso al Centro di medicina fisica e riabilitazione denominato "Vitality" di Di Bella Vita Anna & C. s.a.s., partita IVA 01885410819, sito nel comune di Vita (TP), via Z/6 n. 305, piano terra, piano primo e piano secondo.

La Placa

(2024.21.1037)12.b

Con decreto n. 525 del 21 maggio 2024 del dirigente generale del Dipartimento regionale della pianificazione strategica, è stato rinnovato l'accreditamento istituzionale riconosciuto alla struttura denominata "Società Servizi Riabilitativi S.S.R. S.p.A." partita IVA 02546920832, con sede legale in via Contesse n. 63 del comune di Messina e sede operativa nel comune di Patti (ME) in contrada San Giovanni/Santo Spirito, per lo svolgimento dell'attività di riabilitazione per l'erogazione di n. 38 prestazioni riabilitative giornaliere ambulatoriali.

Il dirigente del servizio 9: D'Arpa

(2024.21.1035)12.b

Con decreto n. 530 del 23 maggio 2024 del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale della pianificazione strategica, ai sensi del D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per anni tre l'accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di odontoiatria, alla struttura denominata "Serafino s.a.s. del Dott. Giuseppe Serafino & C.", partita IVA 02185330814, sita nel comune di Alcamo (TP), via Narici n. 22.

La Placa

(2024.21.1061)12.b

D.D.S. n. 495 del 13 maggio 2024 - Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla struttura "Diaverum Italia s.r.l." alla struttura "Nefromed s.r.l. Centro di nefrologia e dialisi", con sede legale ed operativa nel comune di Riesi.

Con decreto n. 495 del 13 maggio 2024 del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale della pianificazione strategica, è stato

approvato il trasferimento del rapporto di accreditamento dalla struttura denominata "Diaverum Italia s.r.l." alla struttura "Nefromed s.r.l. Centro di nefrologia e dialisi", con sede legale e operativa a Riesi (CL) in via Padova n. 55, P. IVA 02129850851, per la gestione di un ambulatorio di dialisi.

La Placa

(2024.21.1025)12.b

D.D.G. n. 589 del 17 maggio 2024 - Nomina di nuovi ispettori per la sicurezza chimica (Ex REACH), ai sensi del D.A. n. 1374 del 22 luglio 2011.

Con decreto n. 589 del 17 maggio 2024 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, sono stati nominati quali nuovi ispettori per la sicurezza chimica (Ex REACH), ai sensi del D.A. n. 1374 del 22 luglio 2011, la dott.ssa Bonsignore Marcella e il dott. Merlo Antonello.

Il suddetto D.D.G. è visionabile nel sito istituzionale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico.

L'estensore: Di Giorgi

(2024.21.1020)12.a

D.D.G. n. 523 del 21 maggio 2024 - Rettifica del D.D.G. n. 503 del 14 maggio 2024, relativo al riconoscimento dell'accreditamento istituzionale al Consorzio Sicilia Cure Domiciliari, con sede operativa nel comune di Catania, per l'erogazione di cure domiciliari di base, I, II e III livello per la provincia di Catania.

Con decreto n. 523 del 21 maggio 2024 del dirigente generale del Dipartimento regionale della pianificazione strategica, è stato rettificato il D.D.G. n. 503 del 14 maggio 2024, col quale è stato riconosciuto l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di cure domiciliari di base, I, II e III livello per la provincia di Catania al "Consorzio Sicilia Cure Domiciliari", con sede operativa sita nel comune di Catania, via Taranto n. 20.

Il dirigente del servizio 9: D'Arpa

(2024.21.1034)12.b

D.A. n. 596 del 21 maggio 2024 - Modifica del D.A. n. 812 del 12 agosto 2021, concernente ricostituzione della Commissione regionale per la formazione continua (C.R.F.C.).

Con decreto dell'Assessore per la salute n. 596 del 21 maggio 2024, è stato modificato il D.A. n. 812 del 12 agosto 2021 nella parte relativa alla composizione della Commissione regionale per la formazione continua, di cui all'art. 1 del D.A. n. 812 del 12 agosto 2021. Nel dettaglio è stato così modificato: il dott. Luca Cicero sostituisce la componente dimissionaria dott.ssa Marcella Chines quale rappresentante dell'ordine dei biologi.

La dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico: Furnari

(2024.21.1049)12.a

D.A. n. 554 del 27 maggio 2024 - Variazione delle soglie da applicare alla produzione delle prestazioni di dialisi previste dall'art. 3 del decreto assessoriale n. 925 del 14 maggio 2013.

Con decreto n. 554 del 27 maggio 2024 dell'Assessore per la salute, per l'anno 2024 le soglie da applicare alla produzione per le prestazioni di cui alle lettere C) e D) previste dall'art. 3 del decreto assessoriale n. 925 del 14 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 31 maggio 2013 (n. 15), e destinate alle strutture private accreditate e contrattualizzate con gli enti del SSR per la branca di nefrologia e dialisi, sono state incrementate fino al 23%.

L'incremento di dette soglie e la relativa maggiore remunerazione delle prestazioni effettivamente prodotte di cui alle lettere C) e D)

previste dall'art. 3 del decreto assessoriale n. 925 del 14 maggio 2013 e destinate alle strutture private accreditate e contrattualizzate con gli enti del SSR per la branca di nefrologia e dialisi saranno riconosciute esclusivamente per l'anno 2024.

Il dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale della pianificazione strategica: La Placa

(2024.22.1108)12.b

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DD.II. nn. 385, 386, 387 e 389 del 17 aprile 2024, nn. 392 e 393 del 18 aprile 2024, n. 404 del 19 aprile 2024 e 463 del 6 maggio 2024 - Esclusione dal demanio marittimo di aree demaniali ubicate nelle province di Agrigento e Messina.

Con decreto interdipartimentale n. 385 del 17 aprile 2024 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente di concerto con il dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato disposto che l'area demaniale marittima di mq. 235,13, di cui mq 86,13 coperta da una unità immobiliare al piano terra ad uso abitativo e mq 149,00 di spazio demaniale marittimo asservito alla suddetta unità immobiliare, sita in località Marinella, nel comune di Porto Empedocle (AG), censita al catasto al foglio di mappa n. 21, particella n. 268 subb. 4, 5 e 8, ai sensi dell'art. 35 del Codice della navigazione, è esclusa dal demanio marittimo.

Il suddetto decreto è pubblicato per esteso nel Portale istituzionale della Regione siciliana.

Il dirigente dell'area 2 del Dipartimento regionale dell'ambiente: Santacolomba

(2024.21.1056)13.a

Con decreto interdipartimentale n. 386 del 17 aprile 2024 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente di concerto con il dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato disposto che l'area demaniale di complessivi mq. 800,00 ubicata in località Marinella nel comune di Porto Empedocle (AG), censita al catasto al foglio di mappa n. 21, part.lla n. 743, ai sensi dell'art. 35 del Codice della navigazione, è esclusa dal demanio marittimo.

Il suddetto decreto è pubblicato per esteso nel Portale istituzionale della Regione siciliana.

Il dirigente dell'area 2 del Dipartimento regionale dell'ambiente: Santacolomba

(2024.21.1058)13.a

Con decreto interdipartimentale n. 387 del 17 aprile 2024 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente di concerto con il dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato disposto che l'area demaniale di complessivi mq. 92,00 ubicata in località Trazzera Marina nel comune di Capo d'Orlando (ME) censita al catasto al foglio di mappa n. 4, part.lla n. 857 e part.lla n. 2896 (ex porzione della part.lla 2030), ai sensi dell'art. 35 del Codice della navigazione, è esclusa dal demanio marittimo.

Il suddetto decreto è pubblicato per esteso nel Portale istituzionale della Regione siciliana.

Il dirigente dell'area 2 del Dipartimento regionale dell'ambiente: Santacolomba

(2024.21.1053)13.a

Con decreto interdipartimentale n. 389 del 17 aprile 2024 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente di concerto con il dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato disposto che l'area demaniale di complessivi mq. 110,00 ubicata in località Trazzera Marina nel comune di Capo

d'Orlando (ME), censita al catasto al foglio di mappa n. 10, part.lla n. 2087 (ex porzione della part.lla 1596 sub 2), ai sensi dell'art. 35 del Codice della navigazione, è esclusa dal demanio marittimo.

Il suddetto decreto è pubblicato per esteso nel Portale istituzionale della Regione siciliana.

Il dirigente dell'area 2 del Dipartimento regionale dell'ambiente: Santacolomba

(2024.21.1057)13.a

Con decreto interdipartimentale n. 392 del 18 aprile 2024 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente di concerto con il dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato disposto che l'area demaniale di complessivi mq. 1.230,00 ubicata in località Mortelle S.S. 113 Km 13.100 - Discesa dei Marinai nel comune di Messina, censita al catasto al foglio di mappa n. 22, part.lla n. 1218, part.lla n. 1220 e part.lla n. 1579 (ex porzione della part.lla 1217), ai sensi dell'art. 35 del Codice della navigazione, è esclusa dal demanio marittimo.

Il suddetto decreto è pubblicato per esteso nel Portale istituzionale della Regione siciliana.

Il dirigente dell'area 2 del Dipartimento regionale dell'ambiente: Santacolomba

(2024.21.1055)13.a

Con decreto interdipartimentale n. 393 del 18 aprile 2024 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente di concerto con il dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato disposto che l'area demaniale di complessivi mq. 24,50 ubicata in località Scari, Isola di Stromboli, nel comune di Lipari (ME), censita al catasto al foglio di mappa n. 24, part.lla n. 1556 (ex porzione della part.lla 1210), ai sensi dell'art. 35 del Codice della navigazione, è esclusa dal demanio marittimo.

Il suddetto decreto è pubblicato per esteso nel Portale istituzionale della Regione siciliana.

Il dirigente dell'area 2 del Dipartimento regionale dell'ambiente: Santacolomba

(2024.21.1054)13.a

Con decreto interdipartimentale n. 404 del 19 aprile 2024 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente di concerto con il dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato disposto che le aree demaniali di complessivi mq. 130,00 ubicate nel comune di Brolo (ME) censite al catasto al foglio di mappa n. 3, part.lla n. 1412 (ex part.lla n. 519) di mq 75,00 e part.lla n. 1423 (ex part.lla n. 585) di mq. 55,00, ai sensi dell'art. 35 del Codice della navigazione, sono escluse dal demanio marittimo.

Il suddetto decreto è pubblicato per esteso nel Portale istituzionale della Regione siciliana.

Il dirigente dell'area 2 del Dipartimento regionale dell'ambiente: Santacolomba

(2024.21.1060)13.a

Con decreto interdipartimentale n. 463 del 6 maggio 2024 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente di concerto con il dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato disposto che l'area demaniale di complessivi mq. 728,00 ubicata in località Marinella nel comune di Porto Empedocle (AG), censita al catasto al foglio di mappa n. 20, part.lla n. 544, ai sensi dell'art. 35 del Codice della navigazione, è esclusa dal demanio marittimo.

Il suddetto decreto è pubblicato per esteso nel Portale istituzionale della Regione siciliana.

Il dirigente dell'area 2 del Dipartimento regionale dell'ambiente: Santacolomba

(2024.21.1059)13.a

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

D.A. n. 163 del 15 maggio 2024 - Provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto relativo ad un impianto fotovoltaico da realizzare nel comune di Carlentini - proponente: Solvalore 1 s.r.l.

Con decreto n. 163/Gab del 15 maggio 2024, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.), ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il "Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza complessiva di 8,55 MW integrata con la valutazione di incidenza ambientale da realizzarsi nel comune di Carlentini (SR), contrada Sabuci denominato Sabuci 4" proposto dalla società Solvalore 1 s.r.l.

Il suddetto provvedimento è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nella Sezione pubblica del Portale regionale valutazioni ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice procedura 1182), unitamente a tutta la documentazione afferente al procedimento, ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

L'estensore: Polizzi

(2024.21.1063)13.a

D.A. n. 169 del 17 maggio 2024 - Giudizio positivo di compatibilità ambientale e parere positivo di V.INC.A. per il progetto relativo ad un impianto di discarica per rifiuti non pericolosi da realizzare nel comune di Sciacca - proponente: ditta Calogero Carlino s.r.l.

Con decreto n. 169/Gab del 17 maggio 2024, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e parere positivo di V.INC.A., ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., per il "Progetto di un impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, con capacità di 1.143.000 m, da realizzare in c.da Santa Maria nel comune di Sciacca in ampliamento e contestuale potenziamento dell'esistente impianto di recupero di rifiuti inerti".

Il suddetto provvedimento è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nella Sezione pubblica del Portale regionale valutazioni ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice procedura 1664).

*D'ordine del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale dell'ambiente: Ferrara*

(2024.21.1024)13.a

D.A. n. 170 del 17 maggio 2024 - Giudizio positivo di compatibilità ambientale e parere positivo di V.INC.A. per il progetto di installazione temporanea ed esercizio provvisorio di impianti amovibili di trattamento meccanico-biologico - proponente: ditta RAP S.p.A.

Con decreto n. 170/Gab del 17 maggio 2024, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e parere positivo di V.INC.A., ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., per il "Progetto di installazione temporanea ed esercizio provvisorio di impianti amovibili di trattamento meccanico-biologico - Operazioni D14/D8 fino a 600 t/g nel perimetro dell'installazione IPPC esistente autorizzata con AIA rilasciata con D.D.G. n. 1348/13", proponente ditta RAP S.p.A.

Il suddetto provvedimento è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nella Sezione pubblica del Portale regionale valutazioni ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice procedura 1669).

*D'ordine del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale dell'ambiente: Ferrara*

(2024.21.1028)13.a

D.A. n. 171 del 17 maggio 2024 - Provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto relativo ad un impianto agro fotovoltaico da realizzare nel comune di Ramacca - proponente: ditta Ramacca s.r.l.

Con decreto n. 171/Gab del 17 maggio 2024, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.), ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto denominato "Progetto di un impianto agro fotovoltaico denominato 'Ramacca', di potenza nominale pari a 9,20 MW e potenza di picco pari a 10,99008 MWp, delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio dello stesso da realizzarsi nel comune di Ramacca (CT) in c.da Cugno Carella snc - E-distribuzione 208601505, 243666744 e 243672486", proponente: ditta Ramacca s.r.l.

Il suddetto provvedimento è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nella Sezione pubblica del Portale regionale valutazioni ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice procedura 1223), unitamente a tutta la documentazione afferente al procedimento, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

*D'ordine del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale dell'ambiente: Blanco*

(2024.21.1022)13.a

D.A. n. 172 del 17 maggio 2024 - Esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto relativo alla realizzazione di un impianto agrovoltico nel comune di Marsala, proponente: Spartacus 8 s.r.l.

Con decreto n. 172/Gab del 17 maggio 2024 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, si è ritenuta esperita positivamente la procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al "Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltico di potenza di picco 5,476 Mw e potenza in immissione 4,725 Mw denominato 'M205 - C.da Baglio Rinazzo' e relative opere connesse", da realizzarsi nel comune di Marsala (TP), Classifica TP_011_IF01928, proposto dalla società Spartacus 8 s.r.l., con sede legale in viale Giuseppe Mazzini n. 6 - 00195 Roma (C.F. e P.IVA 12539750013) e PEC: spartacus8@legalmail.it.

Il suddetto D.A. n. 172/Gab del 17 maggio 2024 è pubblicato integralmente nel Portale della Regione siciliana, raggiungibile all'indirizzo <http://www.regione.sicilia.it> e nel Portale valutazioni ambientali di questo Dipartimento (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>), Codice procedura n. 1928.

*D'ordine del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale dell'ambiente: Gucci*

(2024.21.1048)13.a

D.A. n. 173 del 17 maggio 2024 - Esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, comprensiva di valutazione di incidenza ambientale, per il progetto relativo ad un impianto agrovoltico per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, da realizzare nel comune di Santa Ninfa, e relative opere di connessione nel comune di Gibellina - proponente: Tozzi Green S.p.A.

Con decreto n. 173/Gab del 17 maggio 2024 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, si è ritenuta esperita positivamente la procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e valutazione di incidenza ambientale, relativa "all'impianto agrovoltico per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza complessiva di 48MWp da realizzarsi nel comune di Santa Ninfa (TP), in località contrada 'Le Forche' e relative opere di connessione nel comune di Gibellina (TP)", TP_019_IF01543, proposto dalla società Tozzi Green S.p.A., con sede legale a Mezzano (RA), via Brigata Ebraica, 50 (C.F. e P.IVA 02132890399) e PEC: tozzi.re@legalmail.it.

Il suddetto D.A. n. 173/Gab del 17 maggio 2024 è pubblicato integralmente nel Portale della Regione siciliana, raggiungibile all'indirizzo <http://www.regione.sicilia.it> e nel Portale valutazioni ambientali di questo Dipartimento (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>), Codice procedura n. 1543.

*D'ordine del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale dell'ambiente: Gucci*

(2024.21.1023)13.a

D.A. n. 174 del 17 maggio 2024 - Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Francavilla di Sicilia per la definizione di tutti gli adempimenti necessari all'adozione del P.R.G., del R.E. e delle eventuali P.P.EE.

Con decreto n. 174/Gab del 17 maggio 2024 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 della legge regionale n. 19 del 13 agosto 2020, così come modificato dall'art. 14 della legge regionale n. 2 del 3 febbraio 2021, è stato prorogato per ulteriori sei mesi l'intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 401/Gab del 22 novembre 2023, con il quale l'arch. Donatello Messina, in servizio presso questo Assessorato, è stato confermato commissario ad acta presso il comune di Francavilla di Sicilia (ME) per provvedere previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per l'adozione del P.R.G., del R.E. e delle eventuali P.P.EE.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 decorrenti dalla data di pubblicazione nel sito internet della Regione siciliana.

Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm. ed ii., il presente decreto è pubblicato nel sito internet della Regione siciliana.

Il dirigente del servizio 3 del Dipartimento regionale dell'urbanistica: Grifo

(2024.21.1033)13.b

D.D.G. n. 566 del 17 maggio 2024 - Rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale, per il progetto di "Modifica dell'assetto dei gruppi elettrogeni della centrale elettrica denominata Società Elettrica Liparese s.r.l.", sita nel comune di Lipari - proponente: Società Elettrica Liparese s.r.l.

Con decreto n. 566 del 17 maggio 2024 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è stato concesso il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per la centrale elettrica "Società Elettrica Liparese" dell'Isola di Lipari, con sede in località Marina Lunga, via F. Crispi n. 86, alla società Elettrica Liparese (C.F. e P.IVA 00071220834 - PEC: selenergia@pec.it).

Il suddetto D.D.G. n. 566 del 17 maggio 2024 è pubblicato integralmente nel Portale della Regione siciliana, raggiungibile all'indirizzo <http://www.regione.sicilia.it> e nel Portale valutazioni ambientali

di questo Dipartimento (<https://si-vvi.regione.sicilia.it> - Codice procedura n. 1532).

D'ordine del dirigente del servizio 1: Macaluso

(2024.21.1040)13.a

D.D.G. n. 596 del 21 maggio 2024 - Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di ampliamento di una cava di calcare sita nel comune di Caltagirone - proponente: ditta Edilcava di Pagliazzo Gaetano.

Con decreto n. 596 del 21 maggio 2024 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, è stato disposto di non assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto di ampliamento della cava di calcare denominata "Fontana della Pietra" ricadente catastalmente nelle particelle n. 37 (partim), 38, 98 (partim), 99 (partim), 164 (partim), 165 (partim) e 166 (partim) del foglio di mappa n. 37 del N.C.T. di Caltagirone (CT) proposto dalla ditta Edilcava di Pagliazzo Gaetano (cod. fisc. - P.I.V.A. 05507500873), con sede legale in Caltagirone, via Ottavia Penna, n. 62.

Il decreto è consultabile integralmente al Codice procedura n. 2954 del Portale valutazioni ambientali di questo Assessorato all'indirizzo <https://si-vvi.regione.sicilia.it>, e nel nuovo Portale della Regione siciliana all'indirizzo <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/dipartimento-ambiente> (→ Consulta i decreti), ai sensi dell'art. 98, comma 6, della legge regionale n. 9/2015 e ss.mm.ii.

Avverso a tale provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni 60 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro giorni 120 dalla sua pubblicazione.

D'ordine del dirigente del servizio 1: Incandela

(2024.21.1041)13.a

D.D.G. n. 649 del 3 giugno 2024 - PSC Sicilia 2014/2020 - Sezione speciale 2 - Proroga del cronoprogramma dell'operazione "I Art: Il Polo diffuso per le identità e la valorizzazione ambientale" - comune di Piazza Armerina.

Con decreto n. 649 del 3 giugno 2024 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, è stata concessa la proroga del cronoprogramma allegato alla Convenzione, approvata con D.D.G. n. 14 del 4 febbraio 2020 e ss.mm.ii. in ultimo aggiornato con D.D.G. n. 845/2023, dell'operazione "I Art: Il Polo diffuso per le identità e la valorizzazione ambientale", del beneficiario comune di Piazza Armerina (EN), codice Caronte SI_1_23126, CUP n. I39E17000070002, a valere sul PSC Sicilia 2014-2020 - Sezione speciale 2.

Il provvedimento è pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e in quello istituzionale del Dipartimento dell'ambiente www.regione.sicilia.it.

Il dirigente del servizio 4: Maurici

(2024.23.1124)13.a

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA SALUTE

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

CIRCOLARE INTERASSESSORIALE 30 maggio 2024, n. 1.

Legge regionale 21 novembre 2023, n. 25 - Disposizioni finanziarie varie - Modifiche di norme.

Alle Direzioni Strategiche delle
Aziende Sanitarie Provinciali

Con legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, art. 9, è stato istituito il Fondo Unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza.

In attuazione della suddetta legge, in data 31 agosto 2018, è stato emanato il D.P.Reg. n.589, che ha stabilito i criteri e le modalità di erogazione degli interventi finanziari in favore dei disabili.

Il "Fondo" finanzia prestazioni e servizi Socio-Assistenziali e Socio-Sanitari. Gli interventi possono essere erogati mediante forme di assistenza diretta e indiretta, per le quali ciascun avente diritto esercita la propria scelta, in base alle opzioni a), b), c) e d), di cui al comma 3, art. 9, della citata norma regionale.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del citato Decreto n. 589/2018, "Controlli e disposizioni per le AA.SS.PP.", è stata emanata la circolare n. 17 del 13 settembre 2018, rivolta a codeste Direzioni Strategiche delle Aziende Sanitarie Provinciali, nell'ambito di un'unica definizione di procedura per l'accesso al citato Fondo da parte dei soggetti destinatari, persone con disabilità gravissima già censite e beneficiarie dell'**assegno di cura**.

Con **legge regionale 21 novembre 2023, n. 25, art. 4**, "Disciplina del Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza", sono state apportate delle modifiche all'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 8/17, in particolare:

alla **lett. a)** ai soggetti accreditati di cui all'Albo regionale delle Istituzioni socio-assistenziali pubbliche e private, istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n.22 e ss.m.ii., sono state aggiunte le **"Istituzioni socio-assistenziali iscritti agli Albi Comunali di cui all'articolo 27 della medesima legge regionale 9 maggio 1986, n.22 e successive modificazioni che dispongono di strutture, attrezzature e personale idonei al tipo di attività svolta, in conformità agli standard determinati dall'articolo 19 della predetta legge regionale 22/1986"**.

alla **lett. d)** *caregiver*, la parola **convivente** è stata soppressa, pertanto **per caregiver si intende il familiare entro il secondo grado di parentela o affinità ai sensi del Titolo V del libro 1 del codice civile e**, sono state aggiunte le parole **"ovvero il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente more uxorio"** che **si prende effettivamente cura della persona con disabilità**.

Pertanto alla luce della nuova disposizione legislativa, al fine di uniformare l'operato di codeste Aziende Sanitarie Provinciali nella sottoscrizione del patto di cura, si rende necessario predisporre un nuovo modello PATTO di CURA, che si allega alla presente Circolare, in sostituzione del precedente, allegato al D.P.Reg. n.589 del 31 agosto 2018.

La presente circolare sarà inviata alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per esteso in Parte I.

L'Assessore
per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro:
Albano

L'Assessore
per la salute:
Volo

Allegato

PATTO DI CURA

ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 589/2018, dell'articolo 9 della L.R. n. 8/2017 e dell'articolo 4 della L.R. n. 25/2023

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____ residente a _____ Via/Piazza _____ appartenente al Distretto sociosanitario di _____

- presente negli elenchi trasmessi dai Comuni ai Distretti Sanitari;
- valutato dall'UVM ai sensi del D.M del 26 settembre 2016;
- classificato dall'UVM quale disabile bravissimo secondo quanto previsto dal D.M. 26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.

Ai sensi del Decreto attuativo emanato con D.P.Reg. n. 589 del 31 agosto 2018, esecutivo dell'articolo 9 della L.R. n. 8/2017 e s.m.i.;

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i. e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 e s.m.i.;

DICHIARA

1. di usufruire, in atto, dei seguenti trattamenti economici e/o servizi:

.....

2. se maggiorenne, che il proprio ISEE c.d. "socio-sanitario" è:
 - INFERIORE a venticinquemila/00 euro annui
 - SUPERIORE o UGUALE a venticinquemila/00 euro annui;
3. di volere accedere al contributo economico erogato dalla Regione Siciliana ai sensi del Decreto attuativo emanato con D.P.Reg. n. 589/2018, esecutivo dell'articolo 9 della L.R. n. 8/2017 e dell'articolo 4 della L.R. n. 25/2023 salvo congruaggio dello stanziamento annuale da suddividere pro-capite per l'anno 2018:
4. di utilizzare tale contributo esclusivamente per il benessere ed il miglioramento della qualità di vita del disabile secondo le necessità dello stesso, decidendo, anche in combinata, tra le seguenti opzioni:
 - a) soggetti accreditati di cui all'albo regionale delle Istituzioni socio-assistenziali pubbliche e private istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1996. n. 22, nonché Istituzioni socio-assistenziali iscritti agli albi comunali di cui all'articolo 27 della medesima legge regionale 9 maggio 1968, n. 22 e successive modificazioni che dispongono di strutture, attrezzature e personale idonei al tipo di attività svolta, in conformità agli standard determinati dall'articolo 19 della predetta legge regionale 22/1986;
 - b) operatori iscritti al registro pubblico degli assistenti familiari, istituito con decreto dell'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro del 22 aprile 2010, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 e s.m.i.;
 - c) operatori OSA e OSS;
 - d) caregiver, per caregiver si intende il familiare entro il secondo grado di parentela o affinità ai sensi del Titolo V del libro 1 del codice civile, ovvero il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente more uxorio, che si prende effettivamente cura del/della sottoscritto/a che di seguito si indica
 NOME.....
 COGNOME.....
 LUOGO E DATA DI NASCITA.....
 CODICE FISCALE.....
5. di rispettare tutti gli adempimenti richiesti dall'Azienda Sanitaria per l'erogazione del contributo:
6. di accettare il contributo, che dovrà essere accreditato secondo le modalità di seguito dichiarate:
 Beneficiario _____
 luogo e data di nascita _____
 Codice Fiscale _____
 Conto Corrente intestato a _____
 IBAN _____
7. di accettare quanto di seguito descritto:
 - L'Azienda Sanitaria Provinciale ed i competenti Servizi Comunali potranno effettuare visite

domiciliari in qualsiasi momento, per verificare periodicamente le condizioni di assistenza del disabile, titolare dell'assegno, ed il corretto utilizzo del contributo erogato. Nel caso in cui venissero a mancare i requisiti di assistenza, accettati e sottoscritti con il presente Patto di Cura, l'Azienda Sanitaria si riserva di sospendere, unilateralmente, l'erogazione del contributo economico;
- il suddetto contributo economico è erogato secondo le modalità, i tempi, gli importi e le direttive emanate dalla Regione Siciliana in ossequio all'ordinamento vigente;

8. di impegnarsi a comunicare all'A.S.P. ogni variazione di residenza o domicilio.

(2024.23.1128)12.b

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Barone Francesco Celsa, 33.	NARO - "Carpe Diem" di Spina Giovanni - viale Europa, 10.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Edicola "Scilipoti" di Strosio Agostino - via Catania, 13.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CASTELVETRANO - Cartolibreria Marotta di Parrino V. & Valerio N. s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
MODICA - Baglieri Laura - corso Umberto I, 458/460.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 350.

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO: I pagamenti, per qualsiasi servizio della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana si voglia richiedere, andranno eseguiti secondo le seguenti indicazioni:

> **prioritariamente attraverso il canale PagoPA utilizzando il LINK <https://pagamenti.regione.sicilia.it/static/>, seguendo il percorso che conduce ai servizi della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana;**

> **in alternativa, qualora non fosse possibile utilizzare il canale PagoPA, il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato a mezzo bonifico sul seguente conto:**

• **IT21H0200804625000106958315 intestato a Regione siciliana, avendo cura di indicare nella causale del bonifico INSERZIONI GURS (operativo dall'1 gennaio 2024).**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2024

PARTE PRIMA

I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale

— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00

II)I Abbonamento ai fascicoli ordinari, inclusi i supplementi ordinari e l'indice annuale:

— soltanto annuale	€ 208,00
--------------------------	----------

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario € 1,15

Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario: per ogni sedici pagine o frazione € 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento annuale (abbonamento semestrale non previsto) € 23,00

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario € 1,70

Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario: per ogni sedici pagine o frazione € 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale (versione cartacea) € 166,00 + I.V.A. ordinaria

Abbonamento annuale (**solo on-line**) € 133,00 + I.V.A. ordinaria

Abbonamento semestrale (versione cartacea) € 91,00 + I.V.A. ordinaria

Abbonamento semestrale (**solo on-line**) € 73,00 + I.V.A. ordinaria

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario € 3,50 + I.V.A. ordinaria

Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario: per ogni sedici pagine o frazione € 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti + I.V.A. ordinaria.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata € 0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, **a mezzo bollettino postale**, sul c/c postale n. 00296905 intestato alla "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (in atto, UNICREDIT), indicando nella causale di versamento per quale parte della Gazzetta ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della Gazzetta non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione del Codice Univoco, delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dell'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre e entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.a. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della Gazzetta.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

MELANIA LA COGNATA, direttore responsabile

PIO GUIDA, condirettore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione